Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Lunedì, 16 giugno** — **Numero 139**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 505 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1913-914 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 730,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero	del tesoro	L. 40,000
Id.	delle finanze. . . .	» 10,000
Id.	di grazia e giustizia e dei culti	» 30,000
Id.	degli affari esteri . .	» 30,000
Id.	dell' istruzione pubblica	» 20,000
Id.	dell'interno	» 75,000
Id.	dei lavori pubblici. .	» 50,000
Id.	**delle poste e dei telegrafi . . . . . .**	**» 30,000**
Id.	**della guerra . . . .**	**» 325,000**
Id.	**della marina . . . .**	**» 60,000**
Id.	**dell'agricoltura, industria e commercio .**	**» 30,000**
		L. 730,000

Al conto consuntivo 1913-914 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

STATO di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914
Numero	DENOMINAZIONE	

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

ONERI DELLO STATO

Debiti perpetui.

1.	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria)	283,426,233 18
2.	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria).	4,802,548 97
3.	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	32,453,593 99
4.	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483 (Spesa obbligatoria)	33,012,100 69
5.	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
6.	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,044,847 83
7.	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,193 15
8.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle Provincie napolitane (Spesa obbligatoria).	94,252 21
9.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,259 25
		359,639,020 27

Debiti redimibili.

10.	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	6,874,532 12
11.	Debiti redimibili non inscritti nel Gran libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,176,954 73
12.	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria) .	209,400 —
13.	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'alta Italia - Interessi . . .	23,738,965 —
14.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	26,772,060 —
15.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 —
16.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,477,475 —
17.	Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,126,100 —
18.	Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi (Spesa obbligatoria)	10,262,400 —
		89,359,461 85

Debiti variabili.

19.	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	316,500 —
20.	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria) . .	400,000 —
21.	Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	7,000,000 —
22.	Interessi di buoni del tesoro quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191 e spese di allestimento di negoziazione ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	13,236,000 —
23.	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, (Spesa obbligatoria)	898,275 —

24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari, a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	10,000 —
25. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	1,500,000 —
26. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione, a' sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*) (Spesa obbligatoria)	per memoria
27. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, creati con la legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria)	11,695,462 —
28. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria)	19,150,000 —
29. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	2,670,050 02
30. Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905, ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901, approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	per memoria
31. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	13,862,164 35
32. Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee *A*, *B*, *C*, *D*. allegato *B*, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2	2,700,000 —
33. Quote di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena, Pinerolo-Torre Pellice)	1,750,000 —
34. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria)	25,306 29
35. Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1973 alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undicesima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1913) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo	2,342,500 —
36. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera *A*, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 —
37. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera *B*, della Convenzione approvata con l'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 324)	9,053,689 90
38. Annualità fissa dovuta alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 14 marzo 1954 ad estinzione del credito della Società stessa per il sovrapassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (art. 2, ultimo capoverso, della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324)	162,838 26
39. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle ferrovie complementari Velletri-Terracina; Sparanise-Gaeta; Genova-Asti; Avellino-Rocchetta Sant'Antonio; Cornia-Piombino e Cuneo-Saluzzo giusta la convenzione 21 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,386 53
40. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee Scordia-Caltagirone; Noto-Licata e del tronco di diramazione dalla stazione al porto di Siracusa di cui alla convenzione 20 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 —
41. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a tutto l'esercizio 1946-947, a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (Diciattesima annualità)	3,659,786 40
42. Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 —
	133,709,971 75

Debito vitalizio.

Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.

43. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	2,900,000 —
44. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	45,000 —
45. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi dell'officina governativa carte-valori	52,000 —
46. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma	2,460 —
	2,999,460 —

Pensioni straordinarie.

47. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486	6,000,000 —

Contributi alla Cassa nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.

48. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori della officina stessa (Spesa obbligatoria) . . . . . . 8,000 —
49. Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso (Spesa obbligatoria) . . . . 6,000 —

14,000 —

Totale del debito vitalizio 9,913,160 —

Dotazioni.

50. Dotazioni della Casa Reale . . . . 15,050,000 —
51. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393) . . . . 1,000,000 —

16,050,000 —

Spese per le Camere legislative.

52. Spese pel Senato del Regno . . . . 580,000 —
53. Spese per la Camera dei deputati . . . . . . 3,145,000 —
54. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . . 883,500 —

4,608,500 —

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

Ministero.

55. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 3,511,900 —
56. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 312,638 —
57. Spese d'ufficio del Ministero . . . . 95,240 —

3,92[illegible],808 —

Presidenza del Consiglio dei ministri.

58. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . . . . 10,800 —
59. Personale di ruolo dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 770 —
60. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri . . . . 25,000 —
61. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri . . . . 10,000 —

46,570 —

Corte dei conti.

62. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 2,285,800 —
63. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 208,730 —
64. Spese d'ufficio . . . . 40,000 —
65. Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali . . . . 14,000 —
66. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria . . . . 30,000 —
67. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami . . . . 15,000 —
68. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie . . . . 25,000 —
69. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . 43,000 —

2,661,530 —

Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

70. Personale della Direzione generale (Spese fisse) 99,000 —
71. Personale di ruolo della Direzione generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 4,817 50
72. Spese diverse inerenti al servizio di vigilanza 1,450 —

105,267 50

Avvocature erariali.

73. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 1,053,000 —
74. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 20,205 —
75. Personale straordinario . . . . 12,440 —
76. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 500 —
77. Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . 43,500 —
78. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) . . 43,750 —

1,173,395 —

Intendenze di finanza.

79. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . 2,500,000 —
80. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 9,665 —
81. Personale straordinario . . . . 3,300 —
82. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 350 —

2,513,315 —

Servizio del tesoro.

83. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (Spese fisse) . . . 1,654,650 —
84. Personale delle delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 31,180 —
85. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni . . . . 19,320 —
86. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori . . . 10,655 —

87. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (Spese fisse)	1,500 —
88. Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (Spese fisse)	19,500 —
89. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 —
90. Spese pei servizi del tesoro	24,500 —
91. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	1,500 —
92. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 —
	1,813,705 —

Regia zecca e monetazione.

93. Personale di ruolo (Spese fisse)	85,900 —
94. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,413 —
95. Spese d'ufficio (Spese fisse)	4,000 —
96. Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	550,000 —
97. Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (Legge 10 giugno 1909, n. 358, e art. 4 legge 29 dicembre 1910, n. 888)	1,000,000 —
98. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con R. decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'art. 34 del regolamento, approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari	30,000 —
99. Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo (Spese fisse)	4,000 —
100. Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	200 —
101. Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari	17,000 —
	1,699,513 —

Servizi diversi.

102. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	13,319 50
103. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 - Spese per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa	200,000 —
104. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	450,000 —
105. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	10,000 —
106. Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa	40,000 —
107. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	80,000 —
108. Paghe ai diurnisti avventizi presso la ragioneria generale dello Stato	3,600 —
109. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle Amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti dal Ministero	120,000 —
110. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 —
111. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 —
112. Indennità ai funzionari degli archivi di Stato facenti parte di Commissioni per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del tesoro (R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163)	2,000 —
113. Spese pel funzionamento della Commissione consultiva istituita con R. decreto del 18 gennaio 1912, n. 56, allo scopo di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti per le Amministrazioni dello Stato	20,000 —
114. Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (art. 17 del testo per la esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776) (Spesa d'ordine)	per memoria
115. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine)	40,000 —
116. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,000 —
117. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	65,000 —
118. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 —
119. Spese postali	6,000 —
120. Spese di stampa	113,000 —

121. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri . . . . 26,550 —
122. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine) . . . . 600 —
123. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria
124. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . 40,000 —
125. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti. 27,000 —
126. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine). 175,000 —
127. Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente le L. 600,000 (art. 15, comma *a*) legge 2 giugno 1910, n. 277) . . . . per memoria
128. Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-909 (art. 15, comma *b*) legge 2 giugno 1910, n. 277. per memoria
129. Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del provento netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali (art. 15, comma *c*) legge 2 giugno 1910, n. 277 . . . . per memoria
130. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine) . . . . 83,132 —
131. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612 . . . . per memoria
132. Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato. 7,700 —
133. Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato . . . . 4,000 —
134. Spese casuali . . . . 16,000 —

1,696,401 50

SPESE PER SERVIZI SPECIALI.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

135. Personale (Spese fisse) . . . . 41,000 —
136. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine). . 900,000 —
137. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa dei biglietti di Stato, per le altre carte valori, e per le diverse lavorazioni affidate all'officina governativa (Spesa d'ordine) . 2,100,000 —

3,041,000 —

Fondi di riserva.

138. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016). . . . . 6,000,000 —
139. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . 1,000,000 —

7,000,000 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

ONERI DELLO STATO.

Debiti variabili.

140. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio, in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti, in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . 500 —
141. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 R. decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria) . . 15,000 —
142. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni indicati nei RR. decreti 23 settembre, 4 dicembre 1910, nn. 316 e 913, ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza delle somme corrispondenti alle sovrimposte del 1910 delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467 (art. 14, legge 13 aprile 1911, n. 311) . . . . 15,000 —
143. Metà a carico dello Stato delle annualità di interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) . 22,400 —
144. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle pro-

vincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine) . . . . 240,000 —

145. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine) 1,600,000 —

146. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria) 220,295 64

147. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli, ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e art. 2 della Convenzione 3 febbraio 1908, approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50) (Spesa obbligatoria) 115,127 83

148. Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito concesso al comune di Parma, ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Quinta delle cinquanta annualità). . . . . 10,560 —

149. Canone dello Stato nella misura dell' 1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Sesta delle cinquanta annualità). (Scadenza 1° luglio di ciascun anno) 220,281 59

150. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1° della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato *I* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 e 12 luglio 1912, n. 783 . . . . per memoria

151. Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di L. 12.540.000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763) (Spesa obbligatoria) . . . . 120,000 —

2,585,165 11

Spese per la beneficenza romana.

152. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343) . . . . 230,000 —

153. Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di Santo Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321) . . . 970,000 —

154. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) 300,000 —

155. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 31 maggio 1900, n. 211) . . . . 300,000 —

156. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . . . 1,500,000 —

157. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Quinta delle cinquanta annualità) 530,672 28

158. Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286 . . . . per memoria

159. Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all' Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . per memoria

3,830,672 28

Spese diverse.

160. Restituzione di quote presuntivamente indebite od inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860. 2,780 —

161. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . 1,000 —

162. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata

in Roma stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria) . . . . 36,170 —

163. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150.000.000 di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato dell'annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (Spesa obbligatoria) 5,677,726 80

164. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi, in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1895, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . . per memoria

165. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Trentaduesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646; 23 dicembre 1888, n. 5858; 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374 . 300,000 —

166. Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da L. 900 a L. 1000, di che all'art. 1, comma 2, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483) . . . . 1,000,000 —

167. Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 28 della legge stessa . . . . 5,000 —

168. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907 n. 538). . . . . 200,000 —

169. Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355). 50,000 —

170. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 420, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385). . . . . 70,000 —

171. Costruzione dell'edificio destinato a sede della Corte dei conti (legge 18 luglio 1911, n. 836 (Spesa ripartita) . . . . per memoria

172. Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909 n. 12). . . . . 100,000 —

173. Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'art. 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento . . . . per memoria

174. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

175. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria) 900,000 —

176. Somma da versare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ai sensi dell'art. 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e dell'art. 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842 e art. 13 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479 . . . . 100,000 —

177. Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (art. 2 e 3, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467) . . . . 90,000 —

178. Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza e Salerno e dei Comuni delle Provincie medesime di cui all'elenco approvato con R. decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467) . . . 12,000 —

179. Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondenti alla metà degli interessi sui mutui contratti dai Comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467). 2,000 —

180. Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855) (Spesa ripartita - 4ª delle dieci annualità). . . . . 250,000 —

181. Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a missioni ed a privati a termini dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543. . . per memoria

182. Somma da pagarsi alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie lombardo-venete, in conformità al riparto stabilito dalla Convenzione 24 novembre 1910 approvata con la legge 23 aprile 1911, n. 372 (Spesa ripartita - 4ª delle sette rate) . . . . . 700,000 —

183. Costruzione in Messina di case economiche, ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della legge 28 luglio 1911, n. 842 (art. 2, lett. *c*, della legge stessa) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

184. Contributo dello Stato in ragione del 15 per cento nel pagamento dell'annualità del mutuo che il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione del piano regolatore (art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 746) (Spesa obbligatoria) . . per memoria

185. Rimborso al comune di Castiglione di Sicilia danneggiato dalla eruzione dell'Etna della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossi nel 1910 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata nel periodo di cinque anni dal settembre 1911 (art. 10 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

186. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

187. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di L. 20.000 che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (articolo 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

188. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni al comune di Castiglione di Sicilia delle somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

189. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere *b*) e *d*), del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

190. Contributo dello Stato nella misura del 50 per cento ai privati ed agli istituti pubblici di beneficenza che, avendo diritto al mutuo di favore di cui all'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, abbiano provveduto direttamente a proprie spese alle opere ivi previste (art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

191. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

192. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto del 1908, quando l'importo di queste non superi le L. 2000 (art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 801). (Spesa obbligatoria) . . . . 200,000 —

193. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento e nei limiti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ai proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati (art. 15 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801). (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

194. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione messinese per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di edifizi passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801 (Spesa obbligatoria) . . . . per memoria

195. Somma da corrispondersi alla Camera agrumaria di Messina per gli scopi di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 492 (Spesa ripartita — prima delle dieci rate) . . . . 200,000 —

9,896,676 80

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti.

196. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento. 9,421,246 12

197. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria). 2,665,918 75

198. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . . . 1,280,000 —

199. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . . . 3,280,000 —

200. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . . . 3,025,500 —

201. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . . 2,300,000 —

202. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento . . . . 4,650,000 —

203. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . 208,500 —

204. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	67,000 —
205. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 —
206. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Diciassettesima delle cinquanta annualità)	1,340,213 60
207. Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,590,000 —
208. Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di L. 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, modificata con la legge 6 giugno 1907, n. 300, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	686,000 —
209. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1913 (Spesa obbligatoria)	5,153,935 —
210. Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	per memoria
211. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913) (Spesa obbligatoria)	7,591,760 32
212. Rimborso del capitale vigente dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	per memoria
213. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1913 (Spesa obbligatoria)	1,205,530 73
214. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di L. 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese di acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede della R. Ambasciata di Pietroburgo e Costantinopoli (art. 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (3ª delle dieci annualità; scadenza 15 luglio di ogni anno)	468,505 59
	44,974,110 11

Riscatti di ferrovie.

215. Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	3,877,425 19
216. Provvisionale di riscatto della ferrovia Livorno-Vada, autorizzata con la legge 23 maggio 1912, n. 513	545,533 94
217. Provvisionali di riscatto delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano-Confine austriaco; Alessandria-Ovada e Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino, autorizzate dalla legge 27 giugno 1912, n. 638	896,002 12
	5,318,961 25

Somministrazione di fondi alla Colonia eritrea per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren.

218. Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (Legge 6 luglio 1911, n. 763)	per memoria

Accensione di crediti.

219. Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ai sensi dell'art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (Spesa ripartita) (4ª ed ultima annualità)	500,000 —

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.

220. Somme da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico (leggi 23 dicembre 1906, n. 638 e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22 con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	150,000,000 —
221. Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	per memoria
	150,000,000 —

Anticipazioni a Provincie, Comuni ed Opere pie.

222. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	per memoria
223. Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,000,000 —
224. Anticipazione da parte del tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute dal comune di Napoli, giusta l'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (Quarta delle 10 annualità)	per memoria
	1,000,000 —

Partite che si compensano coll'entrata.

225. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti

di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . 170,000 —

226. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A*, annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) . . . . 4,976,899 —

227. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione, stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto, in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine). per memoria

228. Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000, contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (7ª delle cinquanta annualità) 9,310 04

229. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi, ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine) . . . . 1,200,000 —

230. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine) . . . . 360,000 —

231. Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dell'art. 3 lettera *h* della legge 9 luglio 1908, n. 418 . . . . 3,700,000 —

10,416,209 04

Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.

232. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine) . . . . 799,000 —

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

Servizi diversi.

233. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso . . . . 4,867 —

234. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . . . 18,018 —

235. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . 50,000 —

236. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . 500,135 60

573,020 60

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	359,639,029 27
Debiti redimibili	89,359,461 85
Debiti variabili	133,709,971 75
Debito vitalizio	9,013,460 —
Dotazioni	16,050,000 —
Spese per le Camere legislative	4,608,500 —
	612,380,422 87

Spese generali di amministrazione.

Ministero	3,920,808 —
Presidenza del Consiglio dei ministri	46,570 —
Corte dei conti	2,661,530 —
Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli	105,267 50
Avvocature erariali	1,173,395 —
Intendenze di finanza	2,513,315 —
Servizio del tesoro	1,813,705 —
Regia zecca e monetazione	1,699,513 —
Servizi diversi	1,696,401 50
	15,630,505 —

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori	3,041,000 —
Fondi di riserva	7,000,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria.	638,051,927 87

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	2,585,165 11
Spese per la beneficenza romana	3,830,672 28
Spese diverse	9,896,676 80
Totale della categoria prima della parte straordinaria	16,312,514 19

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Estinzione di debiti	44,974,110 11
Riscatti di ferrovie	5,318,961 25
Somministrazione di fondi alla colonia Eritrea per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren	per memoria
Accensione di crediti	500,000 —
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	150,000,000 —
Anticipazioni a Provincie, Comuni ed opere pie	1,000,000 —
Partite che si compensano coll'entrata	10,416,209 04
Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie	799,000 —
Totale della categoria terza della parte straordinaria	213,008,280 40
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	229,320,794 59
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	867,372,722 46
CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	573,020 60

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	654,364,442 06
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	213,008,280 40
Totale spese reali	867,372,722 46
Categoria IV. — Partite di giro	573,020 60
Totale generale	867,945,743 06

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Elenco **A.**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Cap. n. 1. Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262.
» 2. Rendita consolidata 3 per cento.
» 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
» 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.
» 6. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi.
» 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi.
» 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle Provincie napoletane.
» 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.

Cap. n. 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi.
» 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
» 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
» 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885 n. 3048) - Interessi.
» 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
» 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
» 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.
» 18. Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.
» 20. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164).
» 21. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione.
» 22. Interessi di buoni del tesoro quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191, e spese di allestimento di negoziazione ed altre accessorie.
» 23. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza, creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
» 24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
» 25. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
» 26. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*).
» 27. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
» 28. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
» 29. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
» 31. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
» 34. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.
» 44. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 48. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa.
» 49. Contributo dello Stato pel personale operaio della Regia zecca da versarsi alla Cassa nazionale di previ-

denza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso.

Cap. n. 54. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

» 92. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.

» 96. Spese d'esercizio della zecca.

» 104. Spese di Commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

» 105. Spese di Commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

» 107. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.

» 111. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

» 114. Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o non di pertinenza del bilancio (articolo 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776).

» 115. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652).

» 116. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

» 118. Telegrammi da spedire all'estero.

» 122. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.

» 123. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 126. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

» 130. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67).

» 136. Mercedi premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori scrivani e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.

» 137. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa dei biglietti di Stato, per le altre carte valori e per le diverse lavorazioni affidate alla officina governativa.

» 140. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio, in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti, in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

» 141. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).

Cap. n. 144. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

» 145. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napolitano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo 1) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.

» 146. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 28 luglio 1888, n. 5600.

» 147. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e art. 2 della convenzione 8 febbraio 1908, approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351. (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50).

» 151. Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,510,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763).

» 154. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

» 161. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

» 162. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. n. 148.

» 163. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge.

» 164. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in con-

seguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1° della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Cap. n. 174. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466).

» 175. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466).

» 183. Costruzione in Messina di case economiche ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della legge 28 luglio 1911, numero 842. (Art. 2, lettera *c* della legge stessa).

» 184. Contribuito dello Stato in ragione del 15 per cento nel pagamento dell'annualità del mutuo che il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti per l'esecuzione del piano regolatore (Art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 746).

» 185. Rimborso al comune di Castiglione di Sicilia danneggiato dalla eruzione dell'Etna della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossi nel 1910 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata nel periodo di 5 anni dal settembre 1911. (Art. 10 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

» 186. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 471, convertito nella legge 12 luglio 1912, numero 772.

» 187. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di L. 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. (Art. 9 della legge 22 luglio 1912, n. 772).

» 188. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni al comune di Castiglione di Sicilia delle somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.

» 189. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'articolo 1, lettere *b*) e *d*) del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè per il ripristino della coltura dei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta. (Art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

» 190. Contributo dello Stato nella misura del 50 per cento ai privati ed agli istituti pubblici di beneficenza che, avendo diritto al mutuo di favore di cui all'articolo 6 del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, abbiano provveduto direttamente a proprie spese alle opere ivi previste. (Articolo 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Cap. n. 191. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910. (Art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

» 192. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento per le riparazioni eseguite dai proprietari e loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto del 1908, quando l'importo di queste non superi le lire 2000. (Art. 4 della legge 6 luglio 1912 n. 801).

» 193. Contributo diretto nella misura del 50 per cento e nei limiti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ai proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati. (Art. 15 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801).

» 194. Contributo diretto nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione messinese per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801.

» 197. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» 198. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.

» 199. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento.

» 200. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

» 201. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

» 203. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.

» 204. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.

» 205. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.

» 209. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1913.

» 211. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638. (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913).

» 213. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905 n. 137. (Ammortamento al 1° gennaio 1913).

» 225. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

» 226. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A*, annessa all' allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della Cassa dei depositi e prestiti.

» 227. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione, stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto, in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

Cap. n. 229. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
» 230. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
» 232. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
» 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
» 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale o provinciale delle finanze.
» 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 40. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
» 41. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
» 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
» 53. Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).
» 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Id.).
» 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Tasse sugli affari).
» 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Id).
» 70. Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento delle congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche. (Id.).
Cap. n 71. Restituzioni e rimborsi (Tasse sugli affari).
» 72. Spesa per il pagamento ai Comuni ed alle Provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli automobili (Legge 17 luglio 1910, n. 569, art. 20 e legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 11).
» 73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
» 74. Spese varie per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili. (Id.).
» 84. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Demanio).
» 86. Restituzioni e rimborsi (Id.).
» 87. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio. Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
» 90. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
» 93. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
» 95. Fitti, canoni ed annualità passive (Id.).
» 96. Spese per imposte e sovrimposte (Id.).
» 97. Spese di coazioni e di liti (Id.).
» 98. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Id.).
» 101. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
» 102. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» 103. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
» 104. Spese di coazioni e di liti risarcimento di danni ed altri accessorî dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
» 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
» 115. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli, 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti. (Imposte dirette).
» 117. Spese per servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
» 119. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
» 120. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato, in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
» 121. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
» 122. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
» 123. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione, destinato alle spese per le Commissioni provinciali - (articolo 38 del regolamento 11 luglio 1897, n. 560 sull'imposta di ricchezza mobile).

Cap. n. 124. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.

» 125. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

» 126. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

» 127. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

» 128. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1911-912 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).

» 139. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).

» 142. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.

» 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

» 157. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali — Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali — Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi compresi fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

» 162. Competenze ai membri delle Commissioni (Imposte di fabbricazione.)

» 163. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione.

» 164. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» 165. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

» 166. Quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.

» 179. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» 182. Restituzione di diritti all'esportazione.

» 183. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

Cap. n. 186. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondenti all'art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248).

» 188. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.

» 189. Quota spettante al comune di Roma sull'utile netto del dazio consumo di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e l'art. 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755.

» 199. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

» 200. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali — Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenziali — Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

» 207. Acquisto di macchinario; provvista di carta; spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.

» 208. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

» 209. Vincite al lotto.

» 216. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; gratificazione alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» 217. Pensione e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 10 giugno 1904, n. 259.

» 218. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Casse nazionale di maternità.

» 222. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» 224. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

Cap. n. 232. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

» 235. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.

» 236. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.

» 237. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

» 240. Compra dei sali.

» 241. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

» 243. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all' estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

» 244. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

» 247. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» 253. Paghe agli amanuensi ed agli operai in servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle privative per lavori di scritturazione, di distribuzione di generi e di facchinaggi interni, soprassoldi per prolungamento di orario agli impiegati, agenti ed operai dei depositi stessi e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» 256. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

» 257. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.

» 258. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» 261. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.

» 262. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai, soprassoldi per prolungamento di orario, compensi e sussidi al personale addetto ai servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.

Cap. n. 263. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» 264. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera *D*, della legge 19 maggio 1904, n. 209.

» 265. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).

» 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» 278. Spese di coazioni e di liti, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 280. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 282. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» 283. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343

» 284. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» 285. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

» 286. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» 287. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e legge 30 dicembre 1910, n. 901 - Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1484 e legge 16 giugno 1912, n. 614.

» 294. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico.

» 295. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

» 296. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

» 297. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» 298. Prodotto netto dell' Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

» 299. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

» 300. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Cap. n. 303. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198; dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
» 304. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
» 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Id.).
» 306. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).
» 307. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Id.).
» 308. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Id.).
» 309. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Id.).
» 310. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Id.).
» 311. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Id.).
» 312. Fitto di locali per gli uffici (Id.).
» 313. Fitto di locali per le caserme (Id.).
» 314. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e 4º della legge 11 luglio 1907, n. 502.
» 315. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
» 316. Personale civile per la riscossione del dazio consumo (Id.) - Indennità di residenza in Roma.
» 317. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
» 318. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Id.).
» 319. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
» 320. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Id.).
» 321. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Id.).
» 322. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Id.).
» 323. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.).
» 324. Fitto di locali per gli uffici (Id.).
» 325. Fitto di locali per le caserme (Id.).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Cap. n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
» 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 38. Spese di giustizia.
» 40. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» 11. Telegrammi da spedire all'estero.
» 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 50. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. n. 11. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» 21. Spese di liti.
» 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 85. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie.
» 122. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli Istituti d'istruzione media.

Ministero dell'interno.

Cap. n. 21. Telegrammi da spedire all'estero.
» 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 30. Spese di liti.
» 35. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 52. *Gazzetta ufficiale* del Regno e foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione.
» 58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
» 109. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
» 186. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
» 187. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle spese riguardanti la pub-

blica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751.

Cap. n. 188. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e spese varie per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai Comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile.

» 189. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'art. 14, nn. 1, 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

» 191. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella *E* della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, numero 586.

» 192. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

» 193. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

» 194. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai Comuni e Consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» 29. Spese di liti e per arbitraggi.

» 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.

» 68. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti.

» 69. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

» 70. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

» 72. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Cap. n. 74. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1911, n. 848).

» 75. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (legge 12 luglio 1908, n. 444).

» 76. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi-Terni con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Legge 12 luglio 1908, n. 444).

» 77. Sovvenzione per la costruzione e l'esercizio della linea Adriatico-Sangritana (Legge 12 luglio 1908, n. 444).

» 78. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Roma-Anticoli-Frosinone e diramazioni (Legge 12 luglio 1908, n. 444).

» 79. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio delle linee di Basilicata e Calabria (Leggi 12 luglio 1908, n. 444, e 21 luglio 1910, n. 580).

» 80. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa e diramazione Bivio-Giarratana-Vizzini (Legge 12 luglio 1908, n. 444).

» 81. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Villacidro-Isili e diramazione Villamar-Ales (Legge 12 luglio 1908, n. 444).

» 82. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Spoleto-Norcia-Piediripa (Leggi 12 luglio 1908, n. 444, e 21 luglio 1911, n. 848).

» 83. Sovvenzioni per la costruzione e per l'esercizio di gruppi di ferrovie a sezione ridotta in Sicilia (Articoli 2 e 3 legge 21 luglio 1911, n. 848).

» 84. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, e 23 giugno 1912, n. 659).

» 103. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti nelle Provincie venete.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716. Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni.

» 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

» 23. Spese di liti.

» 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.

» 48. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli. Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica — Retribuzioni per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

» 49. Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

» 50. Trasporto delle valigie australiana e indiana.

» 51. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.

» 55. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.

» 56. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.

» 57. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione, ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 di-

cembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.

Cap. n. 58. Indennità e rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.

» 59. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subìti da privati, dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi.

» 60. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.

» 61. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.

» 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.

» 68. Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici; eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse.

» 84. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.

» 85. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.

» 86. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.

» 88. Bonificazioni e rimborsi diversi.

» 90. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.

» 93. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.

» 94. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.

» 107. Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica.

» 118. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.

» 119. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche, in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.

» 120. Bonificazioni e rimborsi diversi dell' Amministrazione telefonica.

» 122. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.

Cap. n. 124. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» 134. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante il primo semestre dell'esercizio 1913-1914 all'Amministrazione dei telefoni, in applicazione dell'art. 2 della legge 30 giugno 1912, n. 729.

» 136. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).

» 142. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffizi postali ed altri Istituti (RR. decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

» 143. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica.

Ministero della guerra.

Cap. n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura di libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.

» 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 17. Spese di liti e di arbitramenti.

» 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» 72. Spese di giustizia penale militare.

» 75. Spese per risarcimento di danni.

» 77. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

Ministero della marina.

Cap. n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.

» 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» 14. Spese di liti e di arbitramenti.

» 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» 46. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio

di equipaggi naufraghi nazionali, e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).

Cap. n. 47. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visita e perizie per la esecuzione di dette leggi.
» 60. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
» 72. Corpo R. equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
» 109. Spese di giustizia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Cap. n. 21. Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero.
» 23. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» 25. Telegrammi per l'estero.
» 26. Spese di liti.
» 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» 30. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» 31. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.
» 40. Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette, della *diaspis pentagona* ed altri insetti o delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari.
» 50. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla distruzione della *philloxera vastatrix* nonchè ai divieti di esportazione ed importazione delle piante comprese le spese di trasporto.
» 64. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
» 97. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
» 98. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
» 110. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro delle denunzie di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
» 147. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
» 158. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
» 163. Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.
» 175. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
» 177. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 5 maggio 1907, n. 271).

Cap. n. 181. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
» 183. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
» 200. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554).
» 216. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

Cap. n. 90. Spese pei servizi del tesoro.
» 92. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 53. Aggio di esazione ai contabili - Assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).
» 54. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744). (Id.).
» 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Id.).
» 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Id.).
» 71. Restituzioni e rimborsi (Id.).
» 73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n 638.
» 84. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
» 86. Restituzione e rimborsi (Idem).
» 97. Spese di coazioni e di liti (Id.).
» 98. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Id.).

Cap. n. 102. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 104. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

» 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

» 119. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

» 120. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

» 121. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

» 122. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

» 123. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).

» 125. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

» 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Gabelle).

» 157. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali — Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali — Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Gabelle).

» 163. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

» 164. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» 165. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

» 179. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» 182. Restituzione di diritti all'esportazione (dogane).

» 183. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bolletta di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e la Convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» 197. Premi e spese per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli; spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza negli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Privative).

Cap. n. 199. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Privative).

» 200. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).

» 216. Paghe al personale di sorveglianza ed agli altri operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio; mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» 218. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e pei servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità.

» 222. Compra di tabacchi, lavoro di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.

» 225. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.

» 226. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione, e spese di illuminazione e riscaldamento degli opifici.

» 232. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei generi alle rivendite.

» 237. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.

» 243. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

Cap. n. 244. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

» 247. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

» 258. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (tabacchi e sali).

» 263. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

» 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio, in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

» 278. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altr accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 280. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

» 284. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette per la riscossione delle imposte dal 1872 e retro

» 286. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886 n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» 288. Spese diverse per il riappalto delle esattorie pel decennio 1913-1922 (art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, sulla riscossione delle imposte dirette).

» 297. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).

» 311. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.).

» 317. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma)

» 323. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Id.)

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 572 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto del 16 settembre 1909, n. 704, sono introdotte le modificazioni contenute nell'annessa tabella *A*, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Gli abbuoni di cui attualmente fruiscono le fabbriche di seconda categoria, fornite di misuratore meccanico ed esercitate da Società cooperative di proprietari e coltivatori di fondi legalmente costituite, sono concessi fino al limite di una produzione di 500 ettanidri per ciascun esercizio finanziario, oltre il quale limite è accordato l'abbuono normale.

Per godere di questo beneficio e delle altre agevolezze accordate alle Società cooperative dalla legge sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, le Società medesime devono essere costituite di non meno di dieci soci residenti nella stessa Provincia, e la fabbrica deve essere direttamente esercitata dalla cooperativa e posseduta da essa in base a regolare atto di acquisto, debitamente registrato in data anteriore all'attivazione della fabbrica stessa.

Qualora una persona sia ascritta contemporaneamente a due o più cooperative, queste saranno ritenute, agli effetti di cui sopra, come unica cooperativa.

Art. 3.

L'abbuono per cali di affinazione e di giacenza concesso dal secondo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi, nel caso di immissioni in consumo nell'interno del Regno, allo spirito destinato alla preparazione del cognac, è stabilito nella misura del 12 per cento della tassa di cui il detto spirito è gravato, dopo quattro anni di giacenza in deposito, e viene aumentato del 3 per cento della tassa medesima per ogni anno successivo fino al dodicesimo.

Art. 4.

Resta ferma la concessione di cui al penultimo comma dell'art. 13 del citato testo unico di leggi, relativa all'istituzione di speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, per gli zuccheri gravati della tassa di fabbricazione e destinati alla preparazione del vermut e dei liquori.

Art. 5.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del testo unico di leggi è applicabile anche agli spiriti esteri, aggiunti, in presenza degli agenti della finanza, alle frutta esportate.

Art. 6.

La disposizione dell'art. 3, della tabella *A*, annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con la legge 23 giugno 1912, n. 643, circa la misura della imposta per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto, è applicabile allo spirito impiegato in detta industria dal 25 settembre 1910.

Art. 7.

Saranno ritenuti di contrabbando i prodotti, che as-

soggettati ai vincoli della circolazione e del deposito, in virtù della presente legge, non siano posti nelle condizioni da essa stabilite nel termine di due mesi dalla sua attuazione.

Art. 8.

Con decreto del ministro delle finanze potrà essere accordata l'esenzione da tassa, previa denaturazione nei modi da stabilirsi con lo stesso decreto, per lo spirito adoperato negli Istituti scientifici di istruzione, nei pubblici musei e negli ospedali, esclusivamente a scopo scientifico e sanitario.

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di rivedere e coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi precedenti in materia di tassa sugli spiriti nelle parti tuttora in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella A.

N. 1. — Ai due ultimi alinea dell'art. 2 sono sostituiti i seguenti:

È fatto obbligo alle fabbriche e agli opifici di rettificazione di sottoporre a denaturazione, col denaturante generale o con altri mezzi che venissero stabiliti dal Ministero delle finanze allo scopo di impedirne l'uso come sostanze alimentari, i residui della distillazione e della rettificazione degli spiriti, qualunque sia la materia dalla quale questi provengano.

Col regolamento sarà stabilita la quantità minima di residui che deve essere presentata alla denaturazione rispetto alla quantità di spirito rettificata.

Sui residui denaturati non è dovuta la tassa. Sulle quantità, per le quali la denaturazione sia resa obbligatoria, non sono corrisposti gli abbuoni di cui all'art. 18.

N. 2. — Al secondo comma dell'art. 3 è aggiunto il seguente inciso:

È sempre in facoltà del ministro delle finanze di prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione muniti o no di misuratore, sia collocato un recipiente collettore chiuso a cura della finanza, nel quale venga a raccogliersi tutto lo spirito prodotto. Con il regolamento saranno stabilite le norme da seguire in questo caso nella determinazione della quantità del prodotto da sottoporre a tassa.

N. 3. — Ai tre ultimi alinea dell'art. 3 sono sostituiti i commi seguenti:

La quantità di spirito prodotta e soggetta a tassa può essere eccezionalmente determinata in base alla produttività dei lambicchi per ogni giornata di lavorazione per le fabbriche di seconda categoria che soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) siano provvedute di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacità non superiore e due ettolitri;

b) non producano più di tre ettolitri di alcool anidro in un anno.

È in facoltà del ministro delle finanze di disporre che le fabbriche le quali si trovino nelle dette condizioni siano tassate in base alla poduttività per ogni cotta, applicando, allo apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte. Alle fabbriche così tassate sono applicabili tutte le disposizioni a cui sono sottoposte quelle tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi.

La quantità di tre ettolitri, stabilita come massimo della produzione annua, non può essere superata con lo stesso apparecchio neppure nel caso che questo passi, nel corso dell'anno, in proprietà di altri, o che dal proprietario ne sia, in qualsiasi forma, ceduto l'uso ad altri.

Alle fabbriche non munite di misuratore meccanico alle quali sia applicato il recipiente collettore di cui al secondo comma del presente articolo e che si sottopongano al pagamento della tassa in base alla quantità di prodotto effettivamente ottenuta, sono concessi gli abbuoni nelle stesse misure stabilite per quelle munite di misuratore.

N. 4. — L'ultimo comma dell'art. 4 è abrogato.

N. 5. — All'art. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

In ogni fabbrica o opificio di rettificazione dev'essere tenuto dal fabbricante o rettificatore un registro delle lavorazioni, fornito dall'Amministrazione, nel quale, di mano in mano che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, affinchè dal registro risulti in ogni momento la quantità e la specie delle materie prime esistenti nella fabbrica o nell'opificio e di quelle messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute e lo stato di quelle in corso.

Possono essere esonerate dalla tenuta del registro le fabbriche ammesse al pagamento della tassa in base alla produttività dei lambicchi per giornata o per cotta.

La mancanza o la negata presentazione del registro o la tenuta irregolare di esso sono punite con multa non minore di lire cento nè maggiore di lire mille.

N. 6. — Il quarto comma dell'art. 6 è modificato come segue:

Per essere ammessi al pagamento della tassa a rate quindicinali posticipate i fabbricanti, che ne abbiano fatta richiesta, devono prestare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per la lavorazione di un bimestre.

N. 7. — L'art. 12 è modificato come segue:

Il trasporto di spiriti non denaturati, in quantità superiore a cinque litri, è soggetto in tutto il Regno a bolletta di legittimazione.

Il deposito di spiriti non denaturati in quantità superiore a 20 litri è soggetto a denunzia ed alla vigilanza degli agenti di finanza, nonchè alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

Sono esenti da ogni vincolo, tanto nella circolazione quanto nel deposito, i liquori e le bevande alcooliche contenuti in bottiglie di capacità non superiore a 2 litri, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della ditta fabbricante e del Comune ove esiste la fabbrica.

N. 8. — Ai commi 2° e 3° dell'art. 13 è sostituito il seguente:

La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione dei vini tipici è ritenuta di gradi 11.

Al comma penultimo dello stesso art. 13 è sostituito il seguente

Ai fabbricanti di vermut e di liquori o altre bevande alcooliche, che ne facciano domanda, è concesso di istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di spiriti gravati della tassa di fabbricazione, prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa e di preparare il vermut, i liquori o bevande alcooliche sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, allo

scopo di conseguire, per i prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intiera tassa sullo spirito effettivamente adoperato nella preparazione.

N. 9. — Nell'art. 14, primo comma, alle parole: è concesso l'abbuono o l'accreditamento corrispondente al 90 per cento della intiera tassa, ecc., sono sostituite le parole: è concesso l'abbuono o l'accreditamento della intiera tassa, ecc.

Il secondo comma dello stesso art. 14 è modificato come segue: Sugli spiriti introdotti all'interno ed esportati all'estero in natura, è concesso l'abbuono o l'accreditamento della tassa di cui sono effettivamente gravati.

È concesso tuttavia l'abbuono dell'intiera tassa fino al limite complessivo di 100,000 ettanidri agli spiriti di vino e di vinaccia esportati all'estero in natura, compreso il cognac estratto dai depositi di cui all'articolo 9 anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza.

N. 10. — L'art. 15 è modificato come segue:

Nel caso d'incendio o comunque di perdita, per forza maggiore, di spirito o di cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio della tassa che effettivamente grava sul prodotto di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

N. 11. — L'art. 20 è modificato come segue:

La denaturazione può effettuarsi soltanto presso le distillerie di spiriti e gli opifici di rettificazione, soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

È fatta eccezione a questa regola per la denaturazione con denaturanti speciali ammessi per determinate industrie, la quale può essere effettuata, sotto vigilanza, presso lo stabilimento industriale interessato, osservate le norme di cui all'art. 7 per il passaggio degli spiriti da denaturare dalle distillerie, dagli opifici di rettificazione o dai depositi vincolati a tassa, allo stesso stabilimento.

Gli spiriti denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie o gli opifici di rettificazione non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti.

Non è ammessa la denaturazione di spiriti in quantità minore di 10 ettolitri per volta. Il ministro delle finanze può fare eccezioni a questa disposizione per la denaturazione con denaturanti speciali.

Lo spirito da denaturare per servire a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, o di forza motrice deve essere di ricchezza alcoolica non superiore a 90 gradi.

Per lo spirito destinato ad usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, ne sarà stabilito il limite con decreto Ministeriale, secondo le esigenze delle diverse industrie.

Le operazioni di denaturazione devono essere sempre eseguite in presenza di almeno due agenti della finanza di differente grado e categoria e in locali distinti e separati da quelli destinati alla fabbricazione, alla rettificazione o al deposito di spiriti puri. Il ministro delle finanze può inoltre ordinare che la denaturazione sia fatta mediante speciale apparecchio denaturatore, restando in questo caso a carico dell'interessato la spesa per la provvista dei recipienti e di quant'altro sia necessario per la installazione e il funzionamento del detto apparecchio.

Gli spiriti denaturati, quando non siano immediatamente adoperati, alla presenza degli agenti di vigilanza per l'uso al quale sono destinati, devono essere immessi, appena compiuta l'operazione di denaturazione, in apposito locale, dal quale non possono estrarsi che per essere direttamente messi in commercio o impiegati nella rispettiva industria.

Le spese per le operazioni di denaturazione sono a carico degli interessati.

N. 12. — L'art. 21 è modificato come segue:

Le controversie sulla qualificazione dei liquidi alcoolici e delle materie prime agli effetti della presente legge saranno deferite seguendo la procedura stabilita dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con R. decreto del 9 aprile 1911, n. 330.

N. 13. — All'ultimo comma dell'art. 23 è aggiunto il seguente inciso:

Nel caso che nei detti locali esista il solo apparecchio o parte di esso non denunziato e verificato dall'ufficio, senza la contemporanea presenza di materie prime o di prodotti si applicherà una multa non minore di L. 100 nè maggiore di L. 1000.

N. 14. — All'art. 25 è aggiunto il seguente comma:

Nei casi di lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro delle fabbriche tassate in base alla produttività dei lambicchi per giornata o per cotta, oltre alla multa proporzionale stabilita dal precedente alinea, è dovuta una multa fissa non minore di L. 20 nè maggiore di L. 200.

N. 15. — L'art. 29 è modificato come segue:

Se vengono presentati per la reimportazione, dichiarandoli come esteri vini conciati con spirito nel Regno, ed esportati con abbuono della tassa o della soprattassa, il dichiarante, oltre al pagamento del dazio proprio del vino e al rimborso della somma abbonata, è tenuto alla corresponsione di una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della detta somma.

Se l'abbuono non è stato ancora effettuato, viene rifiutato e si riscuote, oltre il dazio, la multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta abbonare.

Nel caso di reimportazione, come sopra, senza falsa dichiarazione di origine, deve essere ricuperato l'ammontare della tassa o della soprattassa abbonata, se l'abbuono è stato già effettuato; nel caso contrario l'abbuono è rifiutato. Sugli stessi vini si riscuote inoltre il dazio doganale loro proprio, quando non ne sia concessa la reimportazione in franchigia in virtù delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1898, n. 110.

N. 16. — Al 1° comma dell'art. 30 sono sostituiti i seguenti:

Il deposito, non denunciato, di spiriti non denaturati, in quantità maggiore di 20 litri, è punito con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti non denaturati o di liquori o bevande alcooliche, senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta è prescritta dall'art. 12 della presente legge.

Se nella verificazione di depositi di spiriti liberi di tassa e non denaturati si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico, o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, le quantità eccedenti e non legittimate sono considerate di contrabbando.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di spiriti nel deposito, la mancanza o la negata presentazione del registro di carico e scarico è punita con multa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 500.

N. 17. — All'art. 32 è sostituito il seguente:

Le trasgressioni alle prescrizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 5 sono punite con multa da L. 100 a L. 300.

Le contravvenzioni non previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline stabilite per regolamento sono punite con multa da L. 10 a L. 100.

Entro questi limiti potrà col regolamento essere determinata la misura della multa per alcune tra le contravvenzioni e infrazioni di cui sopra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Il numero 155 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, presidente del R. comitato talassografico italiano, di concerto col Nostro ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito il R. servizio aerologico italiano.

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione tra il R. Comitato talassografico italiano e il Ministero della guerra, per le attribuzioni, la dipendenza ed i mezzi di funzionamento del R. servizio aerologico italiano.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA. — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENZIONE

tra il Ministero della guerra ed il R. Comitato talassografico italiano per il funzionamento del R. servizio aerologico italiano.

Il ministro della marina, quale presidente del R. Comitato talassografico italiano, ed il ministro della guerra, nell'intento di disciplinare il servizio aerologico italiano in modo che possa servire efficacemente agli scopi della navigazione aerea, procedono alla seguente convenzione:

Art. 1.

Il R. servizio aerologico italiano provvederà:

a) all'impianto, alla sorveglianza e all'esercizio di stazioni aerologiche;

b) alla raccolta dei dati aerologici e meteorologici occorrenti ai cantieri dei dirigibili, ai campi di aviazione, e in generale per tutto quanto può essere necessario per le esigenze della navigazione aerea.

Art. 2.

La direzione del servizio aerologico, sotto la dipendenza diretta dell'Ispettorato dei servizi aeronautici del Ministero della guerra, avrà sede in Roma. Alla direzione del R. servizio aerologico italiano il Ministero della guerra destinerà un ufficiale che fungerà anche da direttore della stazione aerologica di Roma.

Art. 3.

Per facilità di esercizio e d'ispezione alcune delle stazioni aerologiche potranno essere riunite e l'Ispettorato dei servizi aeronautici potrà stipulare speciali convenzioni con altri Ministeri, enti e Istituti scientifici, sia per l'impianto di stazioni aerologiche, sia per la costituzione di apposite sezioni partecipanti al R. servizio aerologico italiano.

Art. 4.

Le ricerche per l'esplorazione dell'alta atmosfera già affidate al comandante del battaglione specialisti del genio dall'art. 27 del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1910, n. 837, saranno eseguite dal direttore del servizio aerologico italiano e la divisione in zone di ricerca stabilita in detto articolo, potrà essere modificata, ove occorra, in base ad accordi fra gli Istituti interessati, per iniziativa dell'Ispettorato dei servizi aeronautici.

Art. 5.

La dotazione per il funzionamento del R. servizio aerologico italiano è fissata in L. 20.000, delle quali:

a) L. 10.000 da prelevarsi annualmente dallo stanziamento del cap. 69 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra nell'esercizio 1913-914 e dai corrispondenti capitoli negli esercizi successivi;

b) L. 10.000 da corrispondersi annualmente dal R. Comitato talassografico italiano, a carico dei fondi messi a sua disposizione dalla legge istituzionale in data 13 luglio 1910, n. 442, comprese le somme dovute ai direttori effettivi delle ricerche per l'esplorazione dell'alta atmosfera, in base al disposto del 2° comma dell'art. 27 del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1910, numero 837.

Art. 6.

Il R. Comitato talassografico italiano metterà a disposizione dello ispettorato dei servizi aeronautici del Ministero della guerra uno specialista aerologo, il quale presterà servizio alla Direzione del R. servizio aerologico italiano con sede in Roma, in base ad accordi tra l'ispettorato dei servizi aeronautici del Ministero della guerra e la presidenza del R. Comitato talassografico italiano.

Art. 7.

Il R. Comitato talassografico italiano provvederà alla pubblicazione dei bollettini e delle memorie relative ai resultati delle ricerche del R. servizio aerologico italiano.

Art. 8.

Per l'amministrazione dei fondi di cui all'art. 5 della presente convenzione e per le direttive occorrenti nel funzionamento del R. servizio aerologico italiano, è costituito un Consiglio presieduto dall'ispettore dei servizi aeronautici del Ministero della guerra e composto:

1° dal comandante del battaglione specialisti del genio, o un suo delegato;

2° dal comandante del battaglione aviatori, o un suo delegato;

3° dal direttore dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica;

4° dal direttore dell'Istituto idrografico della R. marina;

5° dal direttore dell'ufficio idrografico del R. magistrato delle acque;

6° da un rappresentante del R. Comitato talassografico italiano.

Il direttore del R. servizio aerologico italiano funzionerà da segretario del Consiglio.

Tale Consiglio si radunerà almeno due volte all'anno per invito del suo presidente, il quale potrà invitare persone che egli ritenga opportuno interpellare per la loro speciale competenza.

Art. 9.

Ogni due mesi il direttore del R. servizio aerologico italiano dovrà presentare una relazione sull'attività scientificata spiegata e sul lavoro compiuto all'Ispettorato dei servizi aeronautici presso il Ministero della guerra, il quale la trasmetterà al R. comitato talassografico italiano per la pubblicazione sul bollettino bimestrale.

Art. 10.

Il materiale delle stazioni aerologiche di proprietà del R. comitato talassografico italiano passerà in carico alla direzione del R. servizio aerologico italiano che ne diverrà responsabile.

La manutenzione ed il rinnovo di detto materiale verrà fatto a carico del suindicato Comitato talassografico.

Art. 11.

Il Ministero della guerra provvederà al servizio di rifornimento del gas idrogeno necessario per il funzionamento delle stazioni aerologiche.

I militari necessari per il funzionamento del R. servizio aerologico italiano saranno forniti dal battaglione specialisti, dal battaglione aviatori, e dallo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche nella misura fissata dall'Ispettorato dei servizi aeronautici presso il Ministero della guerra, sentito il direttore.

Art. 12.

La presente convenzione avrà vigore dal 1° luglio 1913.

Roma, li 27 febbraio 1913.

Il ministro della marina
presidente del R. comitato talassografico italiano
LEONARDI-CATTOLICA.

Il ministro della guerra
SPINGARDI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	671068	126 —	Sgroppo *Basilio* fu Liborio, domic. a Mistretta (Messina)	Sgroppo *Maria-Basilia* fu Liborio, *moglie di Muscarello Giuseppe fu Antonino*, domiciliata a Mistretta (Messina)
» »	305743 477086	840 — 210 —	Becchi *Camilla-Maria-Pia* di Pasquale, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. in Savona (Genova)	Becchi *Maria-Pia-Camilla* di Pasquale, minore, ecc. come contro
3.50 % Cat. *A* « » »	18103 18101 18102 18104	35 — 17 50 28 — 35 —	Sanguinetti *Ugo-Luigi* di Luigi, domic. a Chiavari (Genova)	Sanguinetti *Luigi-Ugo* di Luigi, ecc. come contro
 3.50 %	34428 677204	129 50 770 —	*Sanguineti* Luigi-Ugo di Luigi, domiciliato a Chiavari (Genova)	*Sanguinetti* Luigi-Ugo di Luigi, ecc. come contro
»	339328	7 —	Graziani Nicola di *Berardino*, domiciliato a Molina Aterno (Aquila)	Graziani Nicola di *Beniamino*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 maggio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debto	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	585082	94 50	Profeta Cristina-Lucia di *Gennaro*, moglie di Giovine Aurelio, domiciliato a Napoli con usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Profeta *Gennaro* fu Carmine e *Improta Carmela* fu Santolo.	Profeta Cristina-Lucia di *Antonio-Gennaro*, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Profeta *Antonio-Gennaro* fu Carmine e *Broda Maria-Carmela* fu Santolo.
»	394437	77 —	Ferraris Maria-Margherita, moglie di Brumano Giuseppe, Guido, *Virginia-Ebe*, moglie di *Melone* Antonio, Margherita-Lucia nubile, Antonio, Catterina-Matilde nubile, Paolina nubile, e Valentina nubile di Giuseppe le tre ultime minori, sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi di Ferraris Margherita nubile, tutti domiciliati in Acqui (Alessandria).	Ferraris Maria-Margherita, moglie di Brumano Giuseppe Guido, *Teresa* moglie di *Milone* Antonio, Margherita-Lucia nubile, Antonio, Catterina-Matilde nubile, Paolina nubile, e Valentina nubile, di Giuseppe ecc. come contro
»	175308	108 50	Troiani Elvira fu Giovanni, moglie di *Stefanoni* Antonio domiciliata a Verona.	Trojani Elvira fu Giovanni moglie di *Steffanon* Antonio ecc. come contro.
»	224727 249802	45 50 52 50	Lazzarini *Luigi*, *Marcello*, Pietro e *Giuseppina* fu Mosè, minori, sotto la patria potestà della madre Zosi Teresa	Lazzarini *Natale-Luigi*, *Giacomo-Marcello*, Pietro, *Maria-Giuseppina-Giovanna* fu Mosè, minori, ecc. come contro
»	519226	10 50	Ingratta *Rosaria* fu Placido, minore, sotto la tutela di Ingratta Giuseppe, domiciliata ad Agnone (Campobasso)	Ingratta *Maria-Rosaria* fu Placido etc, come contro
»	638440	35 —	Pollone *Giuseppina* fu Michele, nubile, domic. ad Ancona	Pollone *Maria-Giuseppa* fu Michele, ecc. come contro
»	660445	140 —	Puppio Elena di Antonio, *nubile*, domiciliata in *Cassano Jonio (Cosenza)*	Puppio Elena di Antonio *moglie di Nicola-Maria D'Ondici*, domiciliata a *Normanno (Cosenza)*

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	54274	28 —	*Martusciello* Antonio fu Stefano, domiciliato a Napoli	*Martuscello* Antonio fu Stefano ecc. come contro
»	67447	84 —	*Coppai* Michele fu Francesco, dom. in Pauli Gerrei	*Cappai* Michele fu Francesco ecc.come contro
»	602825	52 50	Allegranza *Luigi* di Pietro minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Vagna (Novara)	Allegranza *Pietro-Luigi* di Pietro, minore, ecc. come contro
»	102263	45 50	Navaretti *Carlo-Camillo* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Sartirana Lomellina (Pavia)	Navaretti *Camillo* di Luigi, minore ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 maggio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 giugno 1913, in L. 102,74.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 16 al giorno 22 giugno 1913 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 102.65.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

14 giugno 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	99 64 89	97 89 89	98 05 34
3.50 % *netto* (1902)	99 .17 19	97 .42 19	97 .57 64
3 % *lordo*	65 .66 67	64 .46 67	65 .17 47

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO

Veduto il decreto Ministeriale in data 3 luglio 1911 con cui venne bandito il concorso per straordinario alla cattedra di lingue semitiche nella R. Università di Torino;

Considerato che non fu possibile convocare la Commissione giudicatrice del concorso medesimo nel termine prescritto dall'art. 23 del regolamento generale universitario, sia per la rinunzia di alcuni dei professori chiamati, in base alle votazioni delle competenti Facoltà, a farne parte, sia per la incompatibilità, derivante da vincoli di parentela di due dei professori designati dalle Facoltà stesse;

Ritenuta la opportunità e la convenienza di revocare il sopra citato decreto Ministeriale;

Decreta:

È revocato e dichiarato di nessun effetto il decreto Ministeriale del 3 luglio 1911, con cui fu aperto il concorso per straordinario alla cattedra di lingue semitiche nella R. Università di Torino.

Roma, 9 giugno 1913.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 14 giugno 1913

Presidenza del vice presidente BLASERNA.

La seduta è aperta alle ore 16.10.

BORGATTA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del presidente della Camera dei deputati che trasmette un disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, per la costituzione in Comune autonomo di Porcari, frazione del comune di Capannori.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del presidente della Corte dei conti relativo alle registrazioni con riserva.

Congedo.

È accordato un congedo di dieci giorni, per motivi di salute, al senatore Gatti Casazza.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncia le seguenti domande d'interpellanze:

« Desidero interpellare gli onorevoli ministri della guerra e del tesoro sulle voci testè corse contro la lentezza della Commissione per la liquidazione degli assegni vitalizi ai veterani delle patrie battaglie.

« Astengo ».

« Il sottoscritto ha l'onore d'interpellare l'on. ministro dell'interno sulle ragioni che hanno potuto indurre l'autorità di pub-

blica sicurezza a vietare l'affissione di un manifesto dell'Associazione nazionale relativo alla questione delle isole Egee occupate dall'Italia.

« Carafa-D'Andria ».

« Il sottoscritto desidera d'interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze sui voti ripetutamente espressi dalle Società industriali italiane, intorno alla urgente necessità che sia meglio disciplinata la facoltà data ai Comuni dalla legge (testo unico 7 maggio 1908, n. 249), di poter imporre un dazio proprio di consumo sui combustibili per uso industriale nel limite perfino del 20 per cento del loro valore.

« Astengo ».

SPINGARDI, ministro della guerra. D'accordo col ministro del tesoro, potrebbe rispondere alla prima interpellanza del senatore Astengo nella seduta di mercoledì prossimo, se il senato consente.

(Rimane così stabilito).

Presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Presenta il disegno di legge, d'accordo col ministro del tesoro:

Autorizzazione della spesa di lire 85,575 per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castelcapuano di Napoli.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Presenta i disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-914;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913.

Commemorazione del senatore Monti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Un nuovo lutto è venuto a funestare il Senato. Ieri cessava di vivere a Pordenone il senatore Gustavo Monti, che era nato di nobile famiglia a Tolmezzo in quel di Udine, il 16 aprile 1844.

Appartenne il Monti a quella eletta schiera di giovani, che noncuranti degli agi e delle domestiche blandizie e infiammati di alte idealità, ogni sacrificio affrontarono con animo invitto per l'indipendenza e la libertà della patria.

Giovanissimo ancora, il Monti cospirò contro lo straniero oppressore e, venuto in sospetto della polizia austriaca, fu costretto ad emigrare per sfuggire all'arresto. Nel 1862, appena ventenne, prese parte alla spedizione in val Trompia, comandata da Egisto Beghi. Due anni dopo, nel 1866, venuta la guerra con l'Austria, si arruolò nelle file di Garibaldi e fece con onore la campagna del Trentino.

Non appena redenta la sua città natia, egli vi fece ritorno, accolto dai conterranei con dimostrazioni di onore e di affetto, e quanto era in lui d'ingegno e di attività, da quel tempo adoprò sempre a vantaggio di quelle popolazioni forti e laboriose. Nobile d'animo e di propositi, come lo era di stirpe, egli seppe acquistarsi grandi simpatie e numerose amicizie. Queste, la conseguita esperienza nei pubblici negozi e la riconosciuta sua valentia e probità, gli valsero per quattro legislature l'onore di rappresentare la natia regione friulana. Fu deputato del terzo collegio di Udine per la XVII legislatura, di Spilimbergo, per la XVIII e di Pordenone per la XXI e XXII legislatura.

Il 4 aprile 1909 fu poi nominato senatore del Regno. Poco frequentò le nostre sedute, perchè trattenuto a Pordenone, ove da anni aveva fissato la sua residenza, da cariche cittadine e da affari locali.

Una grave e lunga malattia lo trasse al sepolcro. Egli colla sua dipartita lascia profondo lutto e sincero rammarico tra i suoi ed in Senato. (Approvazioni).

DI PRAMPERO. Compatriota ed ammiratore delle virtù civili e patriottiche del senatore Monti, propone, anche a nome dei suoi colleghi friulani, che siano mandate le condoglianze del Senato alla famiglia ed alla città di Pordenone. (Approvazioni).

TAMI e DI BRAZZÀ. Si associano alla proposta del senatore Di Prampero, ricordando le qualità d'animo e la mente eletta del defunto. (Approvazioni).

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Ai sentimenti di rimpianto del Senato, unisce quelli del Governo e i suoi personali. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha già mandato le condoglianze alla famiglia del senatore Monti; sicuro del consenso del Senato, darà corso alla proposta del senatore Di Prampero d'inviare le condoglianze anche al sindaco di Pordenone.

Presentazione di progetti di legge.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Presenta i disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con R. decreto 17 maggio 1908, numero 343, sui Consorzi di difesa contro la fillossera, ed al testo unico, emanato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3a), delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera.

Requisiti d'istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

Lettura di proposte di legge.

PRESIDENTE. Annuncia che gli Uffici del Senato hanno ammesso alla lettura due disegni di legge d'iniziativa del Senato.

Uno, proposto dal senatore Rolandi Ricci e da altri senatori, riguarda la « reciprocità per l'esecutorietà delle sentenze straniere »; l'altro, proposto dal senatore Piaggio e da altri senatori, concerne le « modificazioni alla legge 13 luglio 1911, n. 745, sui provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali ».

BORGATTA, segretario. Ne dà lettura.

PRESIDENTE. Sarà fissato poi il giorno per lo svolgimento delle due proposte.

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Presenta i seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913.

Autorizzazione di maggiori spese e proroga del termine indicato nell'art. 5 della legge 8 luglio 1903, n. 312, e della facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo.

Approvazione e rinvio allo scrutinio segreto di disegni di legge.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione, e rinviati allo scrutinio segreto:

Approvazione di eccedenza d'impegni, per la somma di lire 3721,37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-912 concernente spese facoltative (Numero 1042);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 838,72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1911-912 (Numero 1043);

Maggiori assegnazioni sul capitolo n. 32: « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 1045);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 1046);

Maggiore assegnazione di lire 1.700.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 in conseguenza delle spese dei servizi del contingente militare marittimo e delle RR. navi, distaccate in Estremo Oriente (Numero 1045):

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 1069);

Assegnazione di fondo straordinario per la costruzione di un carcere giudiziario in Udine (N. 1035).

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome anche del ministro delle finanze, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1913, portante modificazioni alla cinta ed alla tariffa daziaria del comune di Napoli;

Istituzione di un giardino coloniale in Palermo.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi. Presenta i seguenti disegni di legge:

Abolizione dei limiti per il matrimonio delle telefoniste;

Reintegrazione di assegni *ad personam* a favore del personale di terza categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica.

BENEVENTANO. Presenta la relazione al disegno di legge:

Distacco della frazione di Tersigno dal comune di Ottaiano e costituzione di essa in Comune autonomo.

BERTOLINI, ministro delle colonie, presenta il disegno di legge:

Proseguimento della ferrovia eritrea da Cheren ad Agordat.

A nome del ministro del tesoro, presenta poi i seguenti disegni di legge:

Rendiconto consuntivo della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909;

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1912-913;

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio 1912-913;

Stati di previsione dell'entrata e della spesa delle colonie della Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-914.

COLOMBO. Presenta la relazione al disegno di legge:

Approvazione delle convenzioni stipulate nell'aprile-maggio 1913 con gli enti locali per il mantenimento di alcuni istituti di istruzione superiore a Milano, Padova, Firenze e Pisa.

Sull'ordine del giorno.

ROLANDI-RICCI. Anche a nome del senatore Piaggio e degli altri proponenti i due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, recentemente presentati al Senato, e letti nell'odierna seduta, propone che se ne fissi lo svolgimento per la tornata di lunedì.

(Il Senato consente).

Votazione a scrutinio segreto.

BORGATTA, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

(Si lasciano le urne aperte).

Approvazione di disegni di legge.

FABRIZI, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione:

Conversione in legge del R. decreto 20 novembre 1912, n. 1206, riguardante provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato (N. 1051).

Approvazione di eccedenze di pagamenti verificatesi nel conto consuntivo 1910-911 per L. 0.32 nel conto della competenza dell'esercizio 1910-911 e per L. 11,767.62 in conto dei residui passivi degli esercizi finanziari 1909-910 e [illegible];

Provvedimenti sulla circoscrizione dei comuni di Diano Marino, Diano Calderina e Diano Castello in provincia di Porto Maurizio (N. 1055).

Approvazione di convenzione 20 marzo 1913 tra le Amministrazioni del Demanio e della Real Casa e la Cassa di risparmio di Pisa, portante permuta di fabbricati e terreni in Pisa (N. 1082).

Conferma al Governo del Re della facoltà di riordinare la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni (N. 1090).

Trattamento doganale dei surrogati del fosforo, destinati alla fabbricazione dei fiammiferi (N. 1075).

Presentazione di una relazione.

DEL ZIO. Presenta la relazione al disegno di legge:

Costituzione in Comuni autonomi di Ussita e Castelsantangelo frazioni del comune di Visso.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria » (N. 1063).

FABRIZI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BENEVENTANO. La legge del 1908 sulla Camera agrumaria era una legge complessa e di grande importanza, la quale provvedeva agl'interessi dell'agrumicoltura e a quelli del commercio e dell'industrializzazione dei prodotti degli agrumi.

Se non che, la Camera agrumaria, nonostante le larghe facoltà ad essa concesse, dopo cinque anni dalla sua istituzione, si è ridotta a compiere una semplice funzione di credito.

Darà voto favorevole al disegno di legge, ed invita il ministro di agricoltura, industria e commercio a porre ogni sua opera perchè la Camera agrumaria possa adempiere tutte le funzioni, a cui era chiamata dall'art. 1 della legge del 1908.

E, parlando dell'industrializzazione dei prodotti agrumari, osserva che essa richiede non solo capitali, ma anche la consociazione dei produttori.

Rileva l'importanza della produzione dell'acido citrico, che va salendo di prezzo in tutti i mercati. Di essa la Camera agrumaria non si occupa affatto.

Accenna anche alla grave questione delle conserve, le quali non possono essere prodotte in Italia a cagione del caro prezzo dello zucchero. Di guisa che noi esportiamo la materia prima, che va a formare la ricchezza di altri paesi, e poi la ritiriamo sotto forma di conserve.

Ricorda, in fine, che il Governo ha studiato se non convenga stabilire per le industrie agrumarie uno o due punti franchi, e lo eccita a dare una forma concreta ai suoi studi.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il Governo è stato premuroso di rimuovere le condizioni di sfruttamento che esistevano per lo zolfo e per gli agrumi: e la Camera agrumaria di Messina ed il Consorzio zolfifero siciliano, dietro l'impulso del Governo, hanno agito in questo senso.

Inoltre, il Governo ha risolto la questione dei magazzini generali, perchè dobbiamo armarci sempre più di fronte alla concorrenza americana.

Crede che, coi provvedimenti presi e con quelli che si prenderanno, si potrà efficacemente proteggere l'industria agrumaria.

Afferma che, se anche la Camera agrumaria non ha dato tutti quei risultati che se ne speravano, pure ha reso qualche servizio all'industria degli agrumi.

Occorre ora aiutarla con un efficace provvedimento, a fine di favorire lo sviluppo di questa industria e creare dei centri industriali, in guisa da poter fare a meno di esportare prodotti, che poi ci tornano trasformati, con danno sensibile per il nostro paese.

In questo momento si studia come tale istituzione possa essere trasformata.

È pienamente convinto delle giuste osservazioni del senatore Beneventano [illegible] confida nel ministro.

FRASCARA, relatore. L'Ufficio centrale prende atto delle dichia-

razioni del ministro, e si augura che vorrà presto disciplinare definitivamente la materia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione, sono approvati gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

MAZZA. Presenta la relazione al disegno di legge: « Modificazioni al reclutamento del R. esercito ».

D'ANDREA. Presenta la relazione del disegno di legge:

Costituzione in comune di Ponte, frazione di Paupisi.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle schede.

Rinvio allo scrutinio segreto di un disegno di legge.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del seguente disegno di legge che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto:

Conversione in legge del R. decreto 6 luglio 1912, n. 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno (1080).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziaro 1913-914:

Votanti 90
Favorevoli 72
Contrari 18

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 3.721,37, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-912, concernenti spese facoltative:

Votanti 90
Favorevoli 82
Contrari 8

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 838,72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1911-912:

Votanti 90
Favorevoli 81
Contrari 9

(Il Senato approva).

Maggiore assegnazione sul capitolo n. 62: « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913:

Votanti 90
Favorevoli 82
Contrari 8

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913:

Votanti 90
Favorevoli 84
Contrari 6

(Il Senato approva).

Maggiore assegnazione di L. 1.700.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913 in conseguenza delle spese per i servizi del contingente militare marittimo e delle RR. navi, distaccati in Estremo Oriente:

Votanti 90
Favorevoli 76
Contrari 14

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913:

Votanti 90
Favorevoli 82
Contrari 8

(Il Senato approva).

Assegnazione di un fondo straordinario per la costruzione di un carcere giudiziario in Udine:

Votanti 90
Favorevoli 85
Contrari 5

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 18.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 14 giugno 1913

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente GRIPPO.

La seduta comincia alle 10.

DEL BALZO, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante.

SAMOGGIA, propone che si muti il titolo di questo disegno di legge, che dovrebbe essere vòlto a combattere non solo le malattie, ma anche i parassiti delle piante.

Ritiene insufficienti i mezzi, che il disegno di legge appresta per questa lotta.

Crede difficile la costituzione dei consorzi previsti in questa legge.

Vorrebbe si potessero occorrendo, nominare commissari che per vastissime estensioni avessero la facoltà di prendere quei provvedimenti che secondo la legge sarebbero riservati ai consorzi.

Conclude augurandosi che la Camera voglia approvare intanto questo disegno di legge, siccome quello che, tende a diminuire i danni gravissimi che le malattie ed i parassiti delle piante recano all'agricoltura nazionale.

DE NAVA, desideroso anch'egli di non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, si limiterà a dare ragione di alcuni emendamenti proposti ai vari articoli.

Desidera sia espressamente stabilito che i consorzi possano provvedere collettivamente alla cura delle malattie e alla lotta contro gli insetti delle piante.

E per fornire ai consorzi i mezzi necessari a tale scopo propone che la contribuzione annua sia elevata ad un massimo di lire venti per ettaro.

Propone infine, che con decreto del Prefetto, le facoltà che il disegno di legge concede ai consorzi, che dovranno costituirsi, possano in caso di urgenza essere concesse anche ai consorzi di proprietari già regolarmente costituiti per altri scopi.

REBAUDENGO, afferma egli pure l'utilità e l'urgenza di questo disegno di legge, che risponde ad un interesse rilevantissimo dell'economia nazionale.

Raccomanda al ministro di sollecitare la compilazione del regolamento, che dovrà provvedere all'esecuzione della legge chiamando anche i pratici a collaborare alla preparazione di esso.

Si augura poi che uno dei primi atti della nuova legislatura sia la creazione di un istituto di sperimentazioni agrarie.

Intanto raccomanda che si accordi un aumento di sussidio al benemerito istituto consorziale di fitopatologia vegetale di Torino.

AGNESI, si compiace anch'egli della presentazione di questo disegno di legge.

Dà ragione del seguente ordine del giorno che ha presentato insieme con gli on. Canepa, Joele, Buccelli, Ciacci, Valeri, Martini, Zaccagnino, Mendaia, Rosadi, Di Marzo, Samoggia, Celesia, Dentice, e Albanese,

« La Camera invita il ministro d'agricoltura a far compiere sollecitamente su larga scala e in modo sistematico gli esperimenti dei mezzi indicati come atti a combattere la mosca olearia - per fornire agli olivicultori un indirizzo pratico nella difesa contro il rovinoso insetto ».

Vorrebbe che i contributi dei proprietari, previsti dall'art. 7 per la lotta contro la malattia del punteruolo, che ha distrutto tanti uliveti in Liguria, fossero riscossi soltanto quando gli alberi colpiti diventassero nuovamente produttivi.

Chiede pure che con uno speciale provvedimento siano esonerati dalle imposte e sovrimposte fondiarie, così come si è fatto per la fillossera, i terreni colpiti da tale malattia.

CAVAGNARI, è favorevole al concetto informatore del disegno di legge.

Non vorrebbe però che per combattere i parassiti delle piante si creassero nuovi organismi burocratici parassitari.

Avrebbe preferito che si fosse istituito una specie di vivaio di Stato, in cui si fossero concentrati tutti gli esperimenti per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante.

E teme che gli oneri, che questo disegno di legge recherà alle finanze dello Stato, sieno maggiori dei benefici, che potrà recare all'economia nazionale.

Conclude proponendo un emendamento, per cui l'organico, che si annunzia, sia disposto con un disegno di legge e non per mezzo di regolamento.

CORIS, riconosce l'importanza del disegno di legge, ma ne vorrebbe meglio chiarite alcune disposizioni.

Insiste per una pronta pubblicazione del regolamento, visto che il disegno di legge si attiene a disposizioni in gran parte di carattere generale.

Reputa necessario, oltre che combattere le malattie delle piante, intensificare anche la lotta contro le arvicole; e a ciò deve soprattutto provvedere il regolamento. (Bene!).

CANEPA, plaude al disegno di legge, che finalmente mette l'Italia al livello delle altre nazioni civili in fatto di difesa delle piante.

Nota che i mezzi approntati per questa difesa dal disegno di legge non sono affatto eccessivi, attesa la grande importanza delle piante in un paese agricolo come l'Italia.

In particolar modo poi raccomanda al Governo l'accettazione dell'ordine del giorno dell'on. Agnesi ed altri deputati.

PESCETTI, raccomanda al ministro la scuola entomologica di Firenze, che tanto ha cooperato agli studi per la difesa delle piante, specialmente di quelle del gelso e dell'olivo.

LIBERTINI PASQUALE, approva i criteri del disegno di legge.

Richiama l'attenzione del ministro sulla *rossa-bianca*, che minaccia la distruzione degli agrumeti della Sicilia.

Prega il ministro di voler provvedere perchè la stazione di agrumicoltura di Acireale provveda efficacemente ai mezzi curativi dei danni prodotti dalla suddetta malattia.

NITTI ministro di agricoltura, industria e commercio, constata il consenso generale raccolto da questo disegno di legge, destinato tanto a difendere le piante contro le insidie dei parassiti, come a proteggere la nostra esportazione agraria dalle insidie internazionali.

Approvata questa legge, mancheranno i pretesti per chiudere ai nostri prodotti vegetali le porte dei mercati esteri. È noto quanto difficoltà hanno finora ostacolato il nostro commercio dei fiori colla Francia.

All'on. De Nava osserva che, trattandosi di una legge, che deve applicarsi per tutto quanto il Paese, è bene mantenere il contributo in una modica misura. Consente tuttavia che sia elevato a cinque lire.

Crede che il titolo della legge sia abbastanza chiaro e preciso.

Dichiara poi che la legge contempla la difesa non solo contro i parassiti, ma contro tutti gli animali dannosi alle piante.

Promette che terrà presenti le benemerenze della stazione fitopatologica di Torino. Promette pure che l'Amministrazione terrà presenti anche le necessità di combattere le malattie del castagno. Terrà conto delle altre speciali raccomandazioni.

Esorta la Camera ad approvare il disegno di legge, che, in forma modesta, risponde ad una grande necessità del Paese. (Approvazioni).

MONTEMARTINI, relatore, dimostra infondate le critiche dell'onorevole Cavagnari, osservando che la presente legge è stata vivamente reclamata dal Congresso degli agricoltori.

Combatte le altre osservazioni, associandosi all'on. ministro nel ritenere più opportuno e comprensivo il titolo della legge quale è stato proposto.

Combatte pure la proposta di generalizzare i consorzi obbligatori che son necessari solo quando si tratta di cure collettive. In questi casi ammette che la tassa possa essere aumentata anche fino a lire venti. Accetta l'ordine del giorno dell'on. Agnesi.

PRESIDENTE, metto a partito l'ordine del giorno dell'on. Agnesi ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato — Sono approvati i primi tre articoli).

COTTAFAVI, all'art. 4, ove si dice che nessun indennizzo è dovuto al proprietario, propone che si dica genericamente che nessun indennizzo è dovuto.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, e MONTEMARTINI, relatore, accettano.

(L'art. 4 è approvato con questo emendamento — Si approva l'articolo 5).

DE NAVA, all'art. 6 propone che la contribuzione annua, che i consorzi hanno diritto di imporre, sia elevata da lire due a lire venti per ettaro; che i consorzi siano autorizzati a provvedere collettivamente alla cura delle malattie e alla lotta contro gli insetti; e che in caso di urgenza le facoltà contemplate in questo articolo possano, con decreto del prefetto, essere accordate anche a consorzi di proprietari già regolarmente costituiti.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, osserva, quanto al primo emendamento dell'onorevole De Nava, che nulla impedisce ai consorzi di stabilire di propria iniziativa un contributo maggiore. Consente tuttavia che il limite del contributo obbligatorio sia elevato a cinqne lire. Prega l'onorevole De Nava di non insistere nei due emendamenti, dichiarano essere fuor di dubbio che i consorzi possano provvedere alla difesa collettiva senza che sia necessaria.

ALBANESE, vorrebbe che la costituzione dei consorzi fosse sempre obbligatoria, quando lo imponesse l'interesse dell'agricoltura.

DENTICE, vorrebbe che fosse possibile a questo scopo anche la costituzione di consorzi agrari.

MOLINA, nota che il contributo di cinque lire sarà insufficiente, se si tratta di provvedere non solo al funzionamento amministrativo del Consorzio, ma anche alla difesa collettiva contro le malattie delle piante.

NAVA CESARE, osserva che i consorziati potranno spontaneamente tassarsi di un contributo superiore, quando lo ritengano necessario.

MONTEMARTINI, relatore, si associa al ministro. Non crede opportuno il suggerimento dell'onorevole Albanese.

RICCIO, osserva egli pure all'onorevole Albanese che conviene rimettere alla facoltà del prefetto la costituzione dei consorzi.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, prega l'onorevole Albanese e l'onorevole Dentice di non insistene nelle loro proposte.

DE NAVA, consente che il contributo sia elevato a lire cinque. Ritira gli altri emendamenti.

ALBANESE e DENTICE, non insistono nelle loro proposte.

REBAUDENGO, vorrebbe che la legge espressamente determinasse le funzioni dei consorzi.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, trova sufficiente chiara la dizione dell'articolo.

REBAUDENGO, non insiste.

(Si approva l'articolo 6 con l'emendamento che eleva il contributo a cinque lire).

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, all'articolo 7, propone la soppressione del secondo comma, che ammette riduzioni d'imposte e sovrimposte pei termini a coltura specializzata arborea danneggiati da malattie di speciale importanza.

MONTEMARTINI, relatore, consente; raccomandando però al ministro di studiare la questione, che è della più alta importanza, e corrisponde a un concetto di giustizia; e intanto di largheggiare nei sussidi, di cui all'art. 4.

NITTI, ministro di agricoltura industria e commercio, promette che studierà la questione, e terrà nel massimo conto la raccomandazione dell'onorevole relatore.

(Si approva l'articolo 7 con la soppressione del secondo comma — Si approvano gli articoli dall' 8 al 10).

CAVAGNARI, a nome anche dell'onorevole Borsarelli, all'articolo 11 propone che all'organico del personale si provveda con apposito disegno di legge.

MONTEMARTINI, relatore, osserva che l'organico è già contenuto in questo disegno di legge.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, dichiara di non potere accettare l'emendamento perchè superfluo.

CAVAGNARI, non insiste nel suo emendamento, convertendolo in raccomandazione per l'avvenire.

(L'articolo 11 ed ultimo è approvato).

Discussione del disegno di legge: Riscatto dei tronchi ferroviari Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monsone nonchè la risoluzione della cessione dell'esercizio del tronco ferroviario di Stato Lucca-Bagni di Lucca della ferrovia Aulla-Lucca.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, propone che il titolo del disegno di legge sia così modificato:

« completamento dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca; riscatti dei tronchi concessi all'industria privata e riassunzione dell'esercizio del tronco di Stato Lucca-Bagni di Lucca; assunzione dell'esercizio della ferrovia concessa Varese-Porto Ceresio da parte dell' Amministrzione delle ferrovie dello Stato ».

Propone pure un nuovo testo degli articoli 7 e 13.

COTTAFAVI, relatore, consente in questa proposta.

CAVAGNARI, dichiara di approvare in massima il disegno di legge specialmente perchè spera che i nuovi tronchi preludano a quella linea interna tirrena, che ha tante volte promugnata.

Si duole però che disegni di legge così importanti siano affrettatamente discussi al termine dei lavori parlamentari.

Desidererebbe altresì che il Governo, quando concede sussidi per tronchi ferroviari, si riservasse di esercitare maggiore vigilanza sulla esecuzione dei lavori. (Bene !).

ARTOM, plaude a questo disegno di legge, formando i più fervidi auguri perchè la linea interna tirrena, che è d'importanza nazionale e che interessa grandemente la difesa nazionale, sia al più presto possibile compiuta. (Approvazioni).

ORLANDO SALVATORE, poichè l'onorevole Cavagnari ha accennato al tronco ferroviario Vada-Livorno, gli preme dichiarare che egli ha torto di censurare quella linea.

Si meraviglia anche che l'onorevole Cavagnari si mostri così avverso ai riscatti, mentre questi, quando bene studiati e conclusi, costituiscono una garanzia ed un vantaggio finanziario per lo Stato (Benissimo !).

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, giustifica l'opportunità del disegno di legge; trova infondati i timori espressi dall' onorevole Cavagnari, che ha involto nelle sue censure anche un disegno di legge già approvato: lo assicura che lo Stato esercita tutta la più rigorosa vigilanza sulla costruzione delle linee, che possono essere soggette a riscatto.

Assicura altresì che il Governo continua a fare oggetto di accurati studi il progetto della linea tirrena interna. (Vive approvazioni).

COTTAFAVI, relatore, si associa alle dichiarazioni dell' onorevole ministro. (Bene !).

(Si approvano gli articoli del disegno di legge nel nuovo testo concordato fra Governo e Commissione).

Si approva senza discutere il disegno di legge:

Tutela giuridica degli emigranti (Modificato dal Senato) (650-B).

Discussione della proposta di legge: Provvedimenti a favore del Comune di Massafiscaglia.

NICCOLINI PIETRO, propone la sospensiva di questo disegno di legge perchè la questione delle sovrimposte comunali e provinciali del Ferrarese deve risolversi in modo organico e generale, e non può essere pregiudicata con un provvedimento a favore di un singolo comune.

Osserva pure che la proposta di legge non provvederebbe in modo sodisfacente neppure al comune di Massifiscaglia, e sarebbe iniqua verso gli altri comuni limitrofi, che dai suoi beneficii sarebbero esclusi.

Nota pure che Massifiscaglia è in condizioni amministrative particolarissime, perchè retta da una amministrazione esclusivamente socialista; e che la proposta di legge riesce anche più inopportuna, poichè colà da alcuni mesi si combatte una lotta agraria asprissima.

Confida quindi che la Camera vorrà accogliere la sospensiva.

MARANGONI, combatte la proposta di sospesiva, notando che essa risponde soltanto agli interessi dei Consorzi di bonifica. (Interruzioni del deputato Pietro Niccolini).

Si tratta di ristabilire a Massifiscaglia l' impero della legge, perchè i proprietari dei terreni bonificati sono dal 1897 indebitamente esenti dalle imposte.

Il comune non può durare nelle presenti condizioni; mentre i quattro quinti del suo territorio sono costituiti da terreni bonificati, che non pagano imposte.

Esorta la Camera a fare opera di giustizia respingendo la sospensiva e approvando la proposta di legge. (Approvazioni — Commenti).

FERRI GIACOMO, relatore della maggioranza, osserva che un solo quinto delle terre del comune è tassato, e deve sopportare le spese, che vanno a vantaggio dei proprietari delle terre bonificate.

Si tratta quindi di un'opera di giustizia, nella quale concorda il deputato Chiozzi di parte politica diversissima dall'oratore, e che è vista favorevolmente anche dal prefetto della provincia.

Nega recisamente di essersi ispirato a criteri partigiani.

Si associa all'onorevole Marangoni nel pregare la Camera di respingere la sospensiva. (Benissimo !).

FACTA, ministro delle finanze, conferma che la situazione del comune di Massafiscaglia è assolutamente eccezionale. La sospensiva è la peggiore delle soluzioni. Si tratta di una di quelle questioni, che, una volta poste, devono essere risolute. (Bene !).

PRESIDENTE, mette a partito la sospensiva.

(Non è approvata).

NICCOLINI PIETRO, all'articolo 1, dichiara di rinunciare a parlare in merito; ma tiene a dichiarare di non essere stato mosso da interessi particolari nel combattere la proposta di legge.

(Si approvano gli articoli della proposta di legge).

La seduta è tolta alle ore 12,25.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del vice-presidente CAPPELLI.

La seduta comincia alle ore 14,15.

DA COMO, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

BALDI e GIULIETTI, dichiarano che se ieri fossero stati presenti abrebbero votato in favore della sospensiva sul disegno di legge relativo al credito per l'occupazione della Libia.

PIETRAVALLE, DANIELI, FRACCACRETA e STOPPATO, dichiarano che avrebbero votato contro la sospensiva.

(Il processo verbale è approvato).

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti del sindaco di Termini Imerese per le condoglianze inviategli dalla Camera.

Dimissioni del deputato Cutrufelli.

PRESIDENTE, comunica una lettera dell'onorevole Cutrufelli, il quale insiste nelle sue dimissioni da deputato.

Dichiara vacante il secondo collegio di Messina.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE, legge le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Tamborino, per controvvenzione agli articoli 159 e 400 del codice della marina mercantile e 802-808 del relativo regolamento.

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione

(La Camera approva).

Legge quindi le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro lo stesso deputato Tamborino, per contravvenzione agli articoli 6 e 7, comma terzo, della legge sugli infortuni sul lavoro.

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione.

(La Camera approva).

Legge infine le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Di Saluzzo, pel reato previsto dall'articolo 210 del Codice penale (rifiuto di deporre come testimone innanzi al tribunale).

La Commissione propone di negare la chiesta autorizzazione.

(La Camera approva).

Presidenza del presidente MARCORA.

Prima votazione segreta.

DA COMO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni per il risanamento della città di Napoli (1447):

Favorevoli 211
Contrari 16

(La Camera approva).

Costituzione del comune di Pagliara (1413):

Favorevoli 200
Contrari 27

(La Camera approva).

Conversione in legge del R. decreto 27 gennaio 1913, n. 14, portante modificazioni alla cinta ed alla tariffa daziaria del comune di Napoli (1401):

Favorevoli 208
Contrari. 19

(La Camera approva).

Rendiconto consuntivo della colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1908-909 (1133):

Favorevoli 207
Contrari 20

(La Camera approva).

Proseguimento della ferrovia eritrea da Cheren ad Agordat, lavori portuali a Massaua ed altre opere pubbliche (1379):

Favorevoli 207
Contrari 20

(La Camera approva).

Assestamento del bilancio di previsione della colonia eritrea, per l'esercizio finanziario 1912-913 (1408):

Favorevoli 205
Contrari 22

(La Camera approva).

Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-913 (1409):

Favorevoli 209
Contrari 18

(La Camera approva)

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1913-914 (1410):

Favorevoli 208
Contrari 19

(La Camera approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Agnesi — Aguglia — Aliberti — Amato Stanislao — Ancona — Angiolini — Angiulli — Arlotta — Astengo.

Bacchelli — Baldi — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Benaglio — Berenga — Bergamasco — Bertarelli — Berti — Bertolini — Bettòlo — Bettoni — Bianchini — Bignami — Bizzozero — Bocconi — Boitani — Bonicelli — Boselli — Bouvier — Brizzolesi — Buonvino.

Cabrini — Cacciapuoti — Calissano — Callaini — Calleri — Cameia — Campi — Canevari — Cannavina — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carcano — Carcassi — Cardàni — Carugati — Caso — Cassuto — Ceci — Celesia — Celli — Chiaraviglio — Ciacci Gaspare Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Colonna di Cesarò — Congiu — Coris — Cosentini — Cottafavi — Cotugno — Credaro.

Da Como — Danieli — De Amicis — De Bellis — Degli Occhi — Del Balzo — Della Pietra — De Nava Giuseppe — De Nicola — Dentice — De Seta — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Stefano.

Fabri — Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Faustini — Ferraris Carlo — Ferrero — Ferri Giacomo — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusinato.

Gallenga — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallo — Gargiulo — Gazelli — Giaccone — Giacobone — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Giulietti — Giusso — Grosso-Campana — Guglielmi — Guidone.

Heirschel.

Joele.

Landucci — Larizza — Lembo — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longinotti — Lucchini — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Magliano — Magni — Mancini Ettore — Mango — Manna — Marangoni — Margaria — Marzotto — Masoni — Meda — Mendaja — Messedaglia — Mezzanotte — Mirabelli Ernesto — Mirabelli Roberto — Modica — Molina — Montauti — Montemartini — Montresor — Montù — Morando — Morpurgo — Moschini.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Niccolini Giorgio — Niccolini Pietro — Nunziante.

Odorico — Orlando Salvatore — Orsi — Ottavi.

Pacetti — Pala — Pansini — Paparo — Patrizi — Pavia — Pellegrino — Pescetti — Piatti — Pietravalle — Podestà — Porzio — Pozzo Marco.

Queirolo.

Raggio — Rattone — Rava — Rebaudengo — Rellini — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rienzi — Romanin-Jacur — Romeo — Ronchetti — Rondani — Rosadi — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Roth — Rubini.

Salvia — Samoggia — Sanjust — Santamaria — Santoliquido — Scalori — Scano — Scellingo — Schanzer — Sighieri — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Spirito Beniamino — Stoppato — Suardi.

Tassara — Tedesco — Teodori — Tovini — Trapanese — Treves — Turco.

Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Veroni — Vicini — Visocchi.

Sono in congedo:

Abozzi — Albasini — Alessio Giulio.

Baccelli Guido — Baragiola — Barzilai.
Calvi — Cameroni — Candiani — Cartia — Casalini Giulio — Castoldi — Ciappi Anselmo — Cornaggia — Corniani.
D'Alì — De Cesare — Dell'Arenella — De Michele-Ferrantelli — De Tilla — De Viti De Marco — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Trabia.
Marazzi — Masi — Modestino.
Nuvoloni.
Raineri — Rampoldi — Rizza.
Spetrino.
Teso.
Wollemborg.

Sono ammalati:

Alessio Giovanni.
Carmine — Ciccotti — Conflenti — Croce.
Daneo.
Gattorno — Graziadei — Guicciardini
Negrotto.
Paniè — Pini.
Salandra.
Toscano

Assenti per ufficio pubblico:

Buonini.
Chimirri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. Facoltà di aumentare, per una somma non superiore a cento milioni di lire, l'emissione normale di buoni del Tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-914.

TURATI, propone la reiezione questo disegno di legge. E si augura che le ragioni e le argomentazioni, che saranno da lui esposte non siano travisate, come, nel calore della discussione avvenne ieri, interpretando in modo non esatto il pensiero dei sostenitori della sospensiva.

Nega che senza artificio si potesse ieri ottenere una votazione, nella quale l'eccesso stesso numerico della maggioranza toglie valore al suo significato politico.

L'onorevole ministro delle Colonie espose infatti un vasto e complesso programma, che, se si potesse discutere, non potrebbe non suscitare dubbi, divergenze, dissensi in misura di gran lunga maggiore.

Ma tale programma è stato esposto quando lo stadio, al quale sono giunti i lavori parlamentari, non consente in pratica che sia discusso. Cosicchè si chiede, in sostanza, alla Camera un atto di cieca fiducia.

Eppure, dopo due anni dall'inizio dell'impresa libica, una larga discussione di programma si sarebbe potuta fare, dando modo alle varie correnti della opinione di manifestarsi.

Si sarebbe veduto allora che non vi sono in questa Camera soltanto quelli, che vogliono che si resti in Libia, e quelli, che desiderano che si venga via; ma molte correnti intermedie, secondo i vari modi coi quali, si crede più conveniente rimanerci. (Interruzioni — Commenti).

Basti considerare l'opinione espressa dall'onorevole Bissolati, che pure ebbe dall'onorevole Giolitti l'offerta di un portafoglio, e che vorrebbe l'occupazione soltanto della costa. (Commenti animati).

Nota inoltre che l'onorevole ministro delle Colonie, così minuto in certe parti del suo discorso, ha poi lasciato nell'ombra argomenti importantissimi.

Così sarebbe certo importante conoscere se vi sia almeno un principio di interessamento del capitale italiano o straniero alle nuove terre conquistate.

Invece dal discorso dell'onorevole Bertolini si deduce piuttosto che avevano ragione quelli che, anche, se non appartenenti alla parte politica dell'oratore, come l'onorevole Caetani e l'onorevole Gaetano Mosca, negavano o ponevano in dubbio il valore economico della Libia. (Interruzioni — Commenti).

Ciò non significa che oggi, dopo i fatti compiuti, l'oratore e i suoi amici possono sostenere la convenienza di venir via dalla Libia. (Commenti). Nè in ciò v'è contraddizione.

Ma v'è modo e modo di restare. Si può fare una politica coloniale di raccoglimento, come ci si è persuasi a fare in Eritrea dopo le prime infatuazioni. (Interruzioni). E si può abbandonare l'idea della immediata penetrazione nell'*hinterland* libico, come si è abbandonato l'idea della conquista, una volta vagheggiata, dell'Abissinia.

Tale raccoglimento renderebbe possibile l'attuazione di quel programma civile e sociale di lavori pubblici, di istruzione, di riforma tributaria, di legislazione sociale, che l'oratore ed i suoi amici sosteranno dinanzi al corpo elettorale nei prossimi comizi.

Invece, se non si farà un programma preciso della nostra azione in Libia, se si renderà la conquista sempre più dispendiosa, il Paese sarà esposto a tutte le gravi ripercussioni finanziarie ed alle perturbazioni economiche, delle quali già non mancano i primi e significativi sintomi premonitori (commenti), che potranno nell'avvenire acquistare anche maggiore gravità.

Non è bene che Camera e Paese non sappiano la verità su quello che l'impresa libica costa, e su quello che sarà per costare. Ora il disegno di legge, che oggi sarà votato, non dice quali sacrifizi nuovi si richiedano al Paese, al quale si impedisce di avere una chiara nozione delle condizioni del proprio bilancio.

Si continua nel sistema di emissioni di buoni del tesoro, con una indeterminatezza che l'oratore non può non disapprovare. (Interruzioni dell'onorevole ministro del tesoro e del deputato Rubini).

Certo che, appena pochi mesi or sono, pareva che si fosse già chiesto e conceduto quanto doveva bastare alle esigenze della nuova colonia; mentre ora si ricorre a nuovi prestiti finanziari a base di quel debito fluttuante, che è la forma più incresciosa e più dannosa di debito. (Interruzioni).

Vorrebbe l'oratore che veramente una tale condizione di cose cessasse. Perchè è inutile ormai dissimulare che in molti si è fatta strada una viva preoccupazione finanziaria, che si crede di dover dissimulare in pubblico soltanto per uno scrupolo di patriottismo; patriottismo, che l'oratore giudica malinteso, perchè il patriottismo non può imporre la mancanza di sincerità.

Ora tutti sentono che il Paese sta mettendosi nell'impossibilità di attuare per molti anni una finanza democratica ed una politica sociale. E ciò è grave quando si sta per presentarsi al rinnovato corpo elettorale, nel quale si sono voluti ammettere gli umili, mentre ad essi non si potrà dare quanto hanno diritto di ottenere. (Interruzioni — Commenti).

Conclude affermando che, se il Governo sente la necessità delle nuove spese, deve assumerne dinanzi al Paese tutta la responsabilità. Questo disegno di legge invece, col quale il Governo si fa dare carta bianca dal Parlamento, significa volersi usare l'arbitrio senza il coraggio di affrontare dinanzi al Paese le responsabilità dell'arbitrio. (Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori — Commenti).

TEDESCO, ministro del tesoro, rileva che l'onorevole Turati ha dimenticato le cifre del nostro bilancio, reiteratamente esposte dall'oratore.

Ha dimenticato che dei 700 milioni di buoni quinquennali, 450 sono dedicati alle ferrovie e contribuiscono a quella politica di lavoro, che è reclamata dal paese.

Dichiara che le spese fatte sugli avanzi sono state registrate in bilancio per 157 milioni, e lo saranno ora per altri 42 milioni, e in seguito per ulteriori cifre.

Ripete che il bilancio in corso darà un avanzo dai 75 agli 80 milioni. Questo avanzo e quello dei futuri esercizi estingueranno gradatamente il debito fluttuante di 385 milioni.

Che la guerra non abbia sospeso nè rallentate le spese civili all'interno lo dimostra il fatto che dopo la guerra le spese stesse ammontono ad oltre 700 milioni, di cui i soli servizi dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e delle poste portano un aumento di 97 milioni. (Approvazioni).

Ciò dimostra che il proposito meditatamente enunciato dal Governo,

che, cioè, l'impresa libica non dovesse significare menomamente arresto delle riforme sociali, è stato pienamente attuato. (Approvazioni).

Non è neppur vero che la Cassa Depositi e prestiti, secondo da alcuni s'è affermato, abbia dovuto restringere la concessione di mutui; che anzi questi sono in notevole aumento. (Benissimo).

Osserva poi all'onorevole Turati che non è umanamente possibile determinare l'ammontare delle spese occorrenti in Libia, fino a che esse dipendano da molteplici circostanze straordinarie e da condizioni eccezionali, che il Governo non può tutte prevedere. (Interruzioni del deputato Turati).

Dopo ciò non crede di dover aggiungere altro. Basterà ricordare che non mai come nel caso presente è vero che chi vuole il fine deve volere anche i mezzi.

Ora la conquista della Libia fu ed è concordemente voluta dal popolo italiano (Approvazioni) Ed il Governo non dubita che il Parlamento gli concederà tutti i mezzi necessari a vederla compiuta. (Vivissime approvazioni).

GIOVANELLI EDOARDO, relatore, dichiara che la Giunta ha accolto la proposta governativa, perchè profondamente compresa delle ragioni di necessità a cui era ispirata.

Dimostra come nel disegno di legge sia scrupolosamente tutelato il diritto di controllo finanziario spettante al Parlamento. Esorta la Camera a dar voto favorevole alla legge.

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE, annuncia che l'onorevole Turati ha proposto che non si passi alla discussione degli articoli, e che su tale proposta è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Turati, Treves, Pescetti, Samoggia, Marangoni, Montemartini, Beltrami, Rondani, Bocconi, Giulietti, Trapanese, Ettore Mancini, Merlani, Sciorati e Campanozzi.

Chiede all'onorevole Turati se insista in tale domanda.

TURATI, insiste.

PRESIDENTE, sorteggia il nome dal quale deve cominciare la chiama.

(È sorteggiato il nome del deputato Di Frasso).

RIENZI, segretario, fa la chiama.

Rispondono *sì*:

Badaloni — Baldi — Beltrami — Bissolati — Bocconi.
Cabrini — Campanozzi.
Giulietti.
Mancini Ettore — Marangoni — Merlani — Mirabelli Roberto — Montemartini.
Pansini — Pescetti.
Rondani.
Samoggia — Sciorati.
Trapanese — Treves — Turati.

Rispondono *no*:

Abbiate — Abbruzzese — Agnesi — Aguglia — Albanese — Amato Stanislao — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Angiulli — Aprile — Arlotta — Artom — Astengo.

Bacchelli — Barnabei — Baslini — Battaglieri — Berenga — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Berti — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bizzozero — Boitani — Bonicelli — Boselli — Bouvier — Brizzolesi — Buonvino.

Caccialanza — Cacciapuoti — Calissano — Calisse — Callaini — Calleri — Camera — Campi — Canevari — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardàni — Carugati — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Cavina — Ceci — Cefaly — Celesia — Chiaraviglio — Ciacci Gaspare — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Ciraolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Colosimo — Compans — Congiu — Coris — Cosentini — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Cotugno — Credaro.

Da Como — Danieli — Dari — De Amicis — De Bellis — Degli Occhi — Del Balzo — Della Pietra — De Luca — De Nava Giuseppe — De Nicola — Dentice — De Seta — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Marzo — Di Palma — Di Scalea — Di Stefano.

Fabri — Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fera — Ferraris Carlo — Ferrero — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gallenga — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallo — Gargiulo — Gazelli — Gerini — Giaccone — Giacobone — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Grosso-Campana — Guglielmi — Guidone.

Hierschel.

Indri.

Joele.

La Lumia — Larizza — La Via — Lembo — Leonardi — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Longinotti — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Magliano — Magni — Malcangi — Manfredi — Mango — Maraini — Margaria — Martini — Marzotto — Masoni — Materi — Meda — Mendaja — Messedaglia — Mezzanotte — Mirabelli Ernesto — Modica — Molina — Montauti — Montresor — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Gaetano — Moschini — Muratori.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negri de Salvi — Niccolini Giorgio — Niccolini Pietro — Nitti — Nunziante.

Odorico — Orlando Salvatore — Orsi — Ottavi.

Pacetti — Pais-Serra — Pala — Pantano — Paparo — Paratore — Pastori — Patrizi — Pavia — Pellegrino — Piatti — Pietravalle — Podestà — Porzio — Pozzo Marco.

Queirolo.

Raggio — Rattone — Rava — Rebaudengo — Rellini — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Romanin-Jacur — Romeo — Ronchetti — Rosadi — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Roth — Rubini.

Sacchi — Salandra — Salvia — Sanjust — Santamaria — Santoliquido — Saporito — Scano — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sighieri — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Spetrino — Spirito Beniamino — Squitti — Stoppato — Strigari — Suardi.

Tassara — Taverna — Tedesco — Teodori — Testasecca — Torlonia — Torre — Toscanelli — Tovini — Turco.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venzi — Veroni — Vicini — Visocchi.

Sono in congedo.

Abozzi — Albasini — Alessio Giulio.
Baccelli Guido — Baragiola — Barzilai.
Calvi — Camerini — Candiani — Cartia — Casalini Giulio — Castoldi — Ciappi Anselmo — Cornaggia — Corniani.
D'Alì — De Cesare — Dell'Arenella — De Michele Ferrantelli — De Tilla — De Viti De Marco — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Trabia.
Marazzi — Mari — Modestino.
Nuvoloni.
Raineri — Rampoldi — Rizza.
Teso.
Wollemborg.

Sono ammalati.

Alessio Giovanni.
Carmine — Ciccotti — Conflenti — Croce.
Daneo.
Gattorno — Graziadei — Guicciardini.
Negrotto.
Paniè — Pini.
Toscano.

Assenti per ufficio pubblico:

Buonini.

Chimirri.

PRESIDENTE, proclama il risultamento della votazione nominale sulla proposta dell'on. Turati perchè la Camera non passi alla discussione degli articoli:

Votanti	294
Hanno risposto *sì*	21
Hanno risposto *no*	273

(La Camera respinge la proposta del deputato Turati — Sono approvati gli articoli del disegno di legge).

Presentazione di una relazione.

BERTOLINI, ministro delle colonie, presenta la relazione del Commissario civile Martini sulla Colonia Eritrea per gli esercizi 1902-907.

Seconda votazione segreta.

RIENZI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1913-914 (1411):

Favorevoli	239
Contrari	24

(La Camera approva).

Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante (1430):

Favorevoli	225
Contrari	38

(La Camera approva).

Completamento dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, riscatto dei tronchi concessi all'industria privata e riassunzione dell'esercizio del tronco di Stato Lucca-Bagni di Lucca; assunzione dell'esercizio della ferrovia concessa Varese-Porto Ceresio da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Favorevoli	238
Contrari	25

(La Camera approva).

Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia (1106).

Favorevoli	194
Contrari	69

(La Camera approva).

Tutela giuridica degli emigranti (Modificato dal Senato). (650):

Favorevoli	243
Contrari	20

(La Camera approva)

Apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. Facoltà di aumentare per una somma non superiore a cento milioni di lire, l'emissione di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-914 (1397):

Favorevoli	236
Contrari	27

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Albanese — Amato Stanislao — Amici Venceslao — Angiolini — Angiulli — Artom.

Bacchelli — Badaloni — Baldi — Barnabei — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Berenga — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Berti — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bianchi Vincenzo — Bignami — Bizzozero — Bocconi — Boitani — Bonicelli — Bouvier — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Cacciapuoti — Calisse — Callaini — Calleri — Camagna — Camera — Campi — Canevari — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Carugati — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Cavina — Ceci — Cefaly — Celli — Cermenati — Chiaraviglio — Ciacci Gaspare — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Colosimo — Compans — Congiu — Coris — Cosentini — Cottafavi.

Da Como — Danieli — Dari — De Amicis — Degli Occhi — Del Balzo — Della Pietra — De Luca — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Nicola — Dentice — De Seta — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Scalea.

Fabri — Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Ferraris Carlo — Ferrero — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Frugoni — Furnari — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico.

Gallenga — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallo — Gargiulo — Gazelli — Gerini — Giaccone — Giacobone — Ginori-Conti — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Giulietti — Grosso-Campana — Guglielmi — Guidone.

Indri.

Joele.

La Lumia — Larizza — La Via — Lembo — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Magliano — Magni — Malcangi — Mancini Camillo — Mancini Ettore — Manfredi — Mango — Maraini — Margaria — Martini — Marzotto — Masoni — Materi — Maury — Meda — Messedaglia — Mezzanotte — Miliani — Mirabelli Ernesto — Modica — Molina — Montauti — Montemartini — Montresor — Montù — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morpugo — Moschini — Muratori.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negri de Salvi — Nunziante.

Odorico — Orlando Salvatore — Orsi — Ottavi.

Pasetti — Pala — Pansini — Pantano — Paparo — Paratore — Parodi — Pastore — Patrizi — Pavia — Pellegrino — Pescetti — Piatti — Pietravalle — Podestà — Porzio — Pozzo Marco.

Queirolo.

Raggio — Rattone — Rava — Rellini — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rosadi — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Roth — Rubini.

Salandra — Salvia — Simoggia — Sanarelli — Sanjust — Santamaria — Santoliquido — Saporito — Scano — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sighieri — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Spetrino — Spirito Beniamino — Squitti — Strigari — Suardi.

Tassara — Testasecca — Torlonia — Torre — Turati — Turco.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Venzi — Veroni — Vicini — Visocchi.

Sono in congedo:

Abozzi — Albasini — Alessio Giulio.

Baccelli Guido — Baragiola — Barzilai.

Calvi — Cameroni — Candiani — Cartia — Casalini Giulio — Castoldi — Ciappi Anselmo — Cornaggia — Corniani.

D'Alì — De Cesare — Dell'Arenella — De Michele-Ferrantelli — De Tilla — De Viti-De Marco — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Trabia.

Marazzi — Masi — Modestino.

Nuvoloni.

Raineri — Rampoldi — Rizza.

Teso.

Wollemborg.

Sono ammalati:

Alessio Giovanni.

Carmine — Ciccotti — Conflenti — Croce.

Daneo.

Gattorno — Graziadei — Guicciardini.

Negrotto.
Paniè — Pini.
Salandra.
Toscano.

Assenti per ufficio pubblico:

Buonini.
Chimirri.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE, invita la Camera a determinare l'ordine del giorno per lunedì (Si ride).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Segni di viva attenzione). L'on. Presidente della Camera ha invitato la Assemblea a deliberare relativamente al proprio ordine del giorno.

La risposta dell'Assemblea mi pare che sia questa: che sia bene pensarci un po' lungamente. (Si ride) per preparare un ordine del giorno ben nutrito, dopo avere inteso quali siano i desideri del Paese. (Approvazioni).

Credo poi di rendermi interpetre di tutti i miei onorevoli colleghi proponendo un vivissimo ringraziamento al nostro amato Presidente (Vivissimi prolungati applausi — Tutti i deputati sorgono in piedi), insieme coll'augurio che il Paese, quando sarà chiamato a manifestare qual via intenda seguire, esprima la sua volontà in modo che siavi la sicurezza assoluta, che l'Italia inizierà un nuovo periodo di storia gloriosa e utile per tutte le classi sociali. (Vivissimi e prolungati applausi).

PRESIDENTE (Sorge in piedi — I ministri e tutti i deputati si alzano).

Onorevoli colleghi. Alla attestazione, che un'altra volta mi prova il grande vostro affetto, e che, come sempre, ritengo estesa agli amatissimi miei colleghi della Presidenza e ai funzionari tutti dell'Ufficio, rispondo ringraziando voi tutti con pari, intenso affetto. (Vive approvazioni).

Ma in questo momento, nel quale la più profonda commozione mi invade, è tutta un'onda di sentimenti, che dal cuore prorompe e sale al mio labbro. E sono quelli della gratitudine incancellabile, che debbo egualmente all'amico mio, il Presidente del Consiglio, che primo mi designò a questo seggio, agli altri eminenti uomini, che via via furono a capo del Governo e mi onorarono della loro fiducia, a voi tutti, onorevoli colleghi, che mi avete costantemente sorretto con la vostra benevolenza nell'esercizio non sempre facile del delicato mandato da voi affidatomi, durante tutta questa legislatura, che, ardita e liberale quant'altra mai, rimarrà fra le più memorabili nella nostra storia parlamentare. (Vivissimi applausi).

Tutti noi, senza distinzione di parte, possiamo sentirci orgogliosi di avervi appartenuto; poichè essa è stata insieme l'epilogo e lo inizio di due distinti periodi della vita nazionale. (Benissimo!).

Con la celebrazione del cinquantesimo anniversario della proclazione di Roma capitale fu l'epilogo delle lotte che attraverso martiri, apostolati, sacrifici di ogni sorta, insurrezioni, eroismi popolari, battaglie, virtù di condottieri di eserciti e di popolo, prudenza e accorgimento di reggitori, sapienza e lealtà di Principi, fecero di una Italia divisa e serva, priva di strade, di scuole, di ogni elemento di vita civile, in meno di mezzo secolo, uno Stato organico, e aperto ad ogni moderna espressione dell'umano progresso. (Vivissimi applausi).

E fu l'inizio di nuova èra, coll'accettazione, al primo suo raccogliersi in questa Aula, del legato d'onore della Camera precedente, frutto del plebiscito nazionale e mondiale di pietà verso le patriottiche città e regioni del Mezzogiorno colpite dallo immane disastro del 28 dicembre 1908 (Vive approvazioni); con l'impresa libica, che diede a noi e al mondo, mercè l'eroismo del nostro Esercito e della nostra Armata (Vivissimi prolungati applausi), l'inestimabile beneficio dell'unità morale del popolo nostro, e tolse di dosso all'Italia la cappa di piombo di immeritati rovesci; con l'avere provveduto ai necessari presidi della nostra sicurezza e della nostra dignità, al di sopra e all'infuori di ogni estraneo ausilio (Benissimo! — Bravo!), tenuto alto il prestigio del nostro credito, dati i più larghi mezzi, consentiti dalle condizioni economiche e finanziarie del paese, allo sviluppo della scuola, della sanità, dei lavori pubbblici, di ogni altro pubblico servizio; riconosciuto con la nuova legge elettorale il diritto per il maggior numero di cittadini all'esercizio della sovranità elettorale, e per tal modo preparato alla nuova legislatura, come bene ha detto testè l'onorevole Presidente del Consiglio, il germe e il terreno a più estese e utili riforme. (Benissimo!).

Il popolo italiano, prudente ed assennato, e nella sua grande maggioranza ribelle tanto alle concezioni sempliciste, con le quali si vorrebbe da alcuni convertire un grande fatto morale nel tentativo di un militarismo fortunatamente ignoto fra noi (Applausi), e che fra noi mai avrebbe fortuna, quanto alla forse soverchia cura, che nelle classi dicentisi più evolute si manifesta per la sodisfazione di interessi materiali, ci renderà, ne sono sicuro, giustizia.

E in tale sicurezza mi auguro di qui rivedervi tutti, pronti a nuove prove. (Vive approvazioni).

Però, quale che sia la sorte serbata a ciascuno di noi, non diciamo *cursum consummavimus*, bensì che, finchè alito di vita ci rimanga, terremo la più fervida fede nell'avvenire della patria nostra e nel trionfo della civiltà, della giustizia, dell'umanità. (Vivissime approvazioni).

È la fede della quale ci dà esempio quotidiano e mirabile con virtù operante, il nostro Re amatissimo (Vivissimi prolungati applausi: Grida di: Viva il Re!); al quale, come alla impareggiabile Sua Augusta Consorte, alla veneranda di Lui Madre, ed a tutta la Famiglia Sua, mando, in nome vostro e mio, il più reverente saluto. (Vivissimi, prolungati, reiterati applausi).

Non ho dimenticato la tribuna della stampa; volevo riservare ad essa il mio ultimo saluto per questa legislatura; insieme con una stretta di mano cordiale, ed un sincero ringraziamento per aver reso meno arduo il mio ufficio. (Applausi vivissimi dalla tribuna della stampa).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. E debbo anche un sincero ringraziamento alla opposizione di tutte indistintamente le parti, perchè essa ha dimostrato che nel Parlamento italiano, anche, nei più vivaci contrasti, si sa sempre serbare il rispetto reciproco, e far prevalere, al di sopra di tutto, gli interessi del Paese. (Vivissimi generali applausi).

PRESIDENTE. Rinnovo i più cordiali saluti all'onorevole Presidente del Consiglio e a tutti i carissimi colleghi.

La Camera proroga i suoi lavori a tempo indeterminato.

(Nell'atto in cui lascia il suo seggio, il Presidente è salutato da nuovi e prolungati applausi della Camera e della tribuna della stampa).

La seduta termina alle ore 17,40.

DIARIO ESTERO

La notizia più saliente ed importante che garantisce la soluzione pacifica della questione balcanica è riferita dal seguente dispaccio da Pietroburgo, 15:

Il Governo russo considera soddisfacenti le risposte dello Czar Ferdinando e del Re Pietro di Serbia.

Per conseguenza il ministro degli esteri, Sazonoff, ha invitato i presidenti del Consiglio dei quattro Stati alleati a venire al più presto possibile a conferire a Pietroburgo.

È notevole che, mentre la questione insorta verteva tra la Bulgaria e la Serbia, per le quali lo Czar era stato precedentemente nominato arbitro, ora lo stesso abbia convocato a Pietroburgo anche i capi di Governo della Grecia e del Montenegro. Ciò vuol dire che la soluzione sarà radicale e non lascerà strascico di sorta.

Intanto da Sofia si ha il testo della risposta che il

Re di Bulgaria ha dato all'invito dello Czar, già da noi pubblicato.

Essa è la seguente:

Ho ricevuto il telegramma col quale Vostra Maestà nella sua sollecitudine per la pace e per la causa slava si rivolge direttamente a me riguardo alle grave crisi che stanno subendo le nostre relazioni con i nostri alleati e che disgraziatamente non è stata suscitata da altri che da essi stessi.

Io devo in verità far presente a Vostra Maestà che, profondamente convinto della responsabilità che avrebbe assunto seguendo un'altra via, il mio Governo ha già risposto al desiderio di Vostra Maestà.

Dal 13 aprile scorso, infatti, esso si rivolse al signor Sazonoff per pregarlo di far cessare l'eccitazione esistente da ambo le parti della frontiera, invitando le due parti a rimettersi all'abitrato previsto nel loro trattato di alleanza.

Questo invito fu fatto ed il mio Governo immediatamente lo accettò.

Invece, il Governo serbo continuò la sua politica di cui l'ultima manifestazione è stata la dichiarazione fatta dal presidente del Consiglio serbo Pasic alla Scupstina, dichiarazione che ha prodotto nella nazione una impressione tanto maggiore in quanto essa fu letta nel momento in cui si stava preparando l'incontro dei presidenti del Consiglio.

Vostra Maestà non rifiuterà dunque di riconoscere che la Bulgaria è stata fedele alla parola data e che essa attende sempre che l'arbitrato sia anche e secondo suo esempio accettato dalla Serbia e che è proprio il Governo serbo che sottraendosi a questo arbitrato e accumulando manifestazioni ostili contro la Bulgaria continua a provocare i pericoli di un lotta fraticida.

Tanto io quanto il mio Governo, deploriamo una tale lotta più di qualunque altro e vogliamo sinceramente evitarla, però non possiamo andare incontro agli unanimi sentimenti di indignazione che destano presso tutto il mio popolo, all'indomani di sforzi inauditi e di gloriose vittorie, i tentativi dei nostri alleati che vogliono strappargli, ad onta del diritto e della fede giurata, i più sacri frutti di questi sforzi e di queste vittorie.

La Bulgaria, non soltanto ha diritti sulla Macedonia, ma essa ha dei doveri imprescindibili verso una popolazione che è sempre stata e che vuole restare ad ogni costo bulgara.

E Vostra Maestà vorrà bene ricordarsi che questi doveri sono stati durante lunghi anni riconosciuti dalla Russia stessa.

(Il telegramma del Re Ferdinando porta la data dell'11 giugno).

La Serbia ha parimente risposto, come attesta il telegramma da Pietroburgo, che convoca i quattro capi di Governo; ma il testo della risposta non si conosce e solo si dice che sia molto lunga e circostanziata e che ponga anche qualche restrizione.

Così asserisce la stampa austriaca. Parte di questa e qualche giornale berlinese, pur compiacendosi dell'intervento dello Czar di Russia, non dissimulano il malumore per l'attestazione implicita nella risposta dello Czar della sua padronanza sugli slavi d'Europa.

***

I Gabinetti di Bulgaria, Turchia e Serbia sono tutti e tre in crisi.

Quello di Bulgaria però da ieri è ricostituito come segue:

Presidenza ed affari esteri: Daneff; interni: Madjaroff; istruzione: Peyeff; finanze: Theodoroff; giustizia: Abracheff; guerra: generale Kovatcheff; commercio: Bouroff; agricoltura: Ludskanoff; lavori pubblici: Jablanski; ferrovie: Christoff.

Quello di Serbia si deve ritenere in crisi tuttora per il complesso delle circostanze che parrebbero rendere incompatibile Pasic dopo l'accettazione dell'arbitrato russo.

Le ragioni che indurrebbero il Pasic a dimettersi sono così telegrafate da Belgrado:

In presenza degli attacchi di cui era oggetto da parte dell'opposizione la politica estera del Governo, particolarmente per ciò che riguarda le relazioni serbo-bulgare, e forse anche in presenza della nuova situazione creata dalla pressione della Russia, in favore dell'arbitrato, il presidente del Consiglio Pasic, nel Consiglio di Gabinetto tenuto ieri sera, ha creduto di dover invitare i membri del Governo a presentare le loro dimissioni collettive al Re.

Questa proposta essendo stata accettata, il Governo era dunque da ieri sera virtualmente dimissionario.

Il presidente del Consiglio ha avuto stamane e poi nel pomeriggio lunghi colloqui col Re, che ha insistito presso Pasic, perchè restasse alla testa del Governo.

Alle 5 pom. Pasic ha riunito il Consiglio al quale ha reso conto dei suoi colloqui col Re Pietro. Non si conosce quale decisione sia stata presa, nessuna informazione essendo stata comunicata sulla seduta.

Tuttavia sembra che la crisi sia sempre latente.

Quanto al Gabinetto turco abbiamo già pubblicato la lista della sua probabile ricostituzione, alla quale si aggiunge la seguente notizia:

Il generalissimo Izzet pascià ha accettato il portafoglio della guerra.

Si conferma che Talaat bey assumerà quello dell'interno, in sostituzione del titolare attuale, che è nominato presidente del Consiglio di Stato.

***

Gli arresti a Costantinopoli ed in altre città della Turchia per l'assassinio di Chefket pascià continuano. Si hanno le prove della congiura che ogni dì più si allarga nelle sue proporzioni. Come era da aspettarsi, tuttochè le notizie sulla presa della casa di Pera in cui si erano rifugiati parte dei congiurati e degli autori dell'attentato, si dicessero di provenienza ufficiale, appaiono molto inesatte per le contraddizioni in cui cadono. Un ultimo dispaccio da Costantinopoli, 15, dice:

La Corte marziale pronuncierà domani o dopodomani la sentenza nel processo contro i principali accusati dell'assassinio di Mahmud Chewket pascià.

Gli ambasciatori a Costantinopoli si sono accordati per fare un passo presso il gran visir affinchè incominci il disarmo.

DALLA LIBIA

Bengasi, 13. — In seguito a frequenti dolose interruzioni della linea telegrafica di Tocra, venne deciso l'invio di una colonna mobile nella regione di Driana per punire e disarmare i responsabili di tali interruzioni.

La colonna, agli ordini del magg. Cesarini, ha effettuato il disarmo di due sotto-tribù, arrestandone alcuni dei capi, e multandone altri in bestiame. Le operazioni della colonna mobile continuano. Intanto essa ha ricevuto un nuovo atto di fedeltà dai capi zauia di Driana e di Sira Homra, che si sono assoggettati ad una ammenda in bestiame.

La linea telegrafica Koefia-Tocra è stata riparata. L'operazione della colonna Cesarini si è svolta senza incidenti.

La Metropolitana di Napoli

Alla presenza di S. M. il Re, delle LL. AA. RR. il duca e la duchessa d'Aosta, degli on. ministri Sacchi e Nitti, delle rappresentanze del Senato e della Camera, del prefetto, comm. Sorge, del sindaco, marchese del

Carretto, delle autorità civili e militari, dell'ammiraglio tedesco Trummel, dei comandanti degli incrociatori tedeschi *Goeben* e *Strasburg*, degli addetti all'Ambasciata francese Mollie e Bournoic, del corpo consolare, di numerosissime notabilità e di un gran numero di invitati, ha avuto luogo la solenne corimonia inaugurale dei lavori della ferrovia metropolitana.

Lo spettacolo era imponentissimo.

Alle ore 10.15 S. M. il Re, con S. A. R. il duca d'Aosta e il seguito, uscì dalla Reggia fra gli squilli delle trombe, il suono della marcia Reale e le acclamazioni della folla.

S. A. R. la duchessa d'Aosta attendeva nella tribuna Reale. Al passaggio del Sovrano facevano ala gli allievi del Collegio militare con musica, i marinai del corpo dei Reali equipaggi e il battaglione volontari. Le autorità si recarono incontro al Sovrano, il quale salì nel palco e prese posto nella poltrona centrale avendo ai lati il duca e la duchessa d'Aosta.

Subito dopo il sindaco marchese del Carretto pronunciò un applauditissimo discorso. Indi S. E. il ministro dei lavori pubblici, Sacchi, pronunziò il seguente discorso frequentemente applaudito e salutato alla fine da lunghe acclamazioni:

Maestà!

Un cinquantennio fa, quando la Maestà del vostro Avo entrava fra delirio plaudente di popolo in Napoli, ridata ai suoi alti destini, una sola e breve linea ferrata congiungeva la capitale del Reame, con la villa superba di Caserta, ed era lusso e delizia di principi più che via di traffici e di scambi operosi.

Grandissimo il cammino fino ad oggi compiuto.

Grazie ad una politica vigorosa di governo ed alle iniziative di enti locali e di privati, Napoli è avvinta da una rete sempre in aumento alle terre del Mezzogiorno, di cui diventa ognora più il cuore, e si lega a tutti gli angoli d'Italia in un vincolo possente di solidarietà economica e morale.

E mentre, costretto tra il monte pittoresco e l'incantevole marina, si dilata maggiormente ogni giorno questo, che è il più gigantesco centro di agglomerazione urbana in Italia, cresce il bisogno di nuovi e più rapidi mezzi di comunicazione tra i vari quartieri della metropoli rumorosa.

Più non basta la strada consueta, anche se sopra di essa, con la guida di lucenti rotaie e per l'impulso potente dell'energia elettrica, scorrano veloci e frequenti le vetture del servizio tramviario.

La strada più non basta, e allora le rotaie invadono il cielo con le linee aeree, e si aprono il varco nelle viscere della terra, con le ferrovie metropolitane, che così maraviglioso sviluppo hanno raggiunto in alcune tra le più grandi città del mondo e di cui Napoli si appresta a godere, prima tra le consorelle di Italia, i grandi benefici.

Benefici per l'estetica edilizia, in quanto non ingombreranno le strade nuovi impianti e nuovi veicoli, nè altre tele metalliche turberanno la serenità di questo cielo incantato.

Benefici inoltre di rapidità e di economia, che al laborioso operaio faciliteranno l'accesso dalle più lontane contrade alla modernissima zona industriale, e ai cittadini bisognosi di riposo o di cure, renderà agevolmente e senza grande dispendio accessibili le boscose e balsamiche pendici dei Camaldoli, o le celebrate acque di Agnano.

Le quindici stazioni urbane della nuova ferrovia sotterranea, assorbendo la [illegible] fino delle strade [illegible] dense di movimento [illegible] una nuova vita fluirà nelle vene di questa città meravigliosa che si appresta ad un fecondo avvenire.

L'auspicio non potrà in niun modo mancare. Tutta una cornice di alti camini dalla zona industriale alla non lontana baja di Pozzuoli già si delinea nel purissimo cielo.

Non lontano ormai è il compimento della direttissima che avvicinando il mezzogiorno alle altre regioni d'Italia suggellerà la già conseguita unità di sentimenti e di aspirazioni.

Gli avvenimenti storici, che hanno in questi ultimi tempi mutato la carta geografica delle terre mediterranee, assicurano nuove funzioni economiche e sviluppo viepiù crescente al gran porto di Napoli, che, per la conquista della Libia, compiuta sotto gli auspici del Re e per la grandezza d'Italia, è diventato come il gran seno della Patria, che tante schiere di valorosi prodigò alla conquista di nuove terre e che con tanta patriottica commozione li accolse nel ritorno, serenamente lieti pel dovere compiuto, anche se doloranti per mortali, ma gloriose ferite.

Non è dunque senza significato che proprio a Napoli si compia il primo tentativo di un così moderno e audace mezzo di trasporti e non è illusione se, molto più che suscitatore di legittime speranze, l'odierno avvenimento appaia rivelatore di un destino in via di compiersi: quello di Napoli sonante di officine, oltre che di canti, ricca di industrie e di traffici oltre che di bellezze, gloriosa sul mare.

L'evento che oggi si compie ha anche più largo significato: esso conferma la forza serena con cui il nostro paese, pur tra le ansie e nella legittima esaltazione di una guerra vittoriosa, non ha interrotto le benefiche e feconde opere del lavoro; esso prova, infine, mercè la tenace italica iniziativa dei promotori, cui va data giusta lode e mercè il coraggioso concorso di capitali stranieri, che pure apprestando imponenti mezzi tecnici e finanziari nulla chiesero allo Stato, quanta sia la sicurezza dei mezzi destinati all'opera, il valido calcolo dello sviluppo futuro di Napoli, la fiducia nella robusta fibra economica italiana.

E di questa fiducia il popolo porta l'espressione più calda e più fervente in Voi, Sire, che mostrate di impersonare degnamente il destino storico dell'Italia, fondato sull'inscindibile nesso dell'irrobustimento dell'anima nazionale e dello sviluppo degli istituti democratici, fattori ambedue indispensabili all'avvenire di una grande nazione.

Napoli, che vi ha veduto nascere, che ha seguito con familiare affetto e con orgoglio cittadino la vostra vita, e l'ha rivissuta con lo entusiasmo appassionato del suo gran cuore, vuole che questo grandioso lavoro si apra nell'auspicio del Vostro nome sacro a tutti gli italiani, e io, per il Vostro Governo, dichiaro inaugurate le opere.

Dopo il discorso ebbe luogo la cerimonia religiosa della benedizione della prima pietra.

Poscià Sua Maestà premette un bottone elettrico e la lapide discese nel fosso.

Ebbe quindi luogo la firma di una artistica pergamena di stile Rinascimento. Firmarono la pergamena il Re, il Duca e la Duchessa d'Aosta, l'arcivescovo di Napoli, i ministri Sacchi e Nitti, e altre autorità.

Alle 10,30 la cerimonia ebbe termine ed il Sovrano rientrò nella Reggia tra entusiastiche acclamazioni della folla.

Il tempo splendido favorì la solenne cerimonia.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, ieri, a Napoli, dopo la cerimonia della posa della prima pietra della ferrovia metropolitana, si recò, in automobile, all'ospedale della Trinità, ove visitò i feriti dell'ultimo scontro di Ettangi.

All'ospedale si trovavano a riceverlo il generale Grandi, comandante il corpo d'armata, il direttore del-

l'ospedale e numerosi ufficiali. La visita è durata circa un'ora.

Indi S. M. il Re, per il corso Vittorio Emanuele e via Caracciolo, fece ritorno alla Reggia.

S. M. il Re quindi ripartì col seguito per Roma, dove giunse alle 17,45.

S. M. il Re ha ricevuto, l'altro ieri, il presidente della Cassa nazionale di previdenza, on. Ferrero di Cambiano, il vice presidente, on. sen. Leopoldo Torlonia e il direttore generale comm. prof. Orazio Paretti, i quali gli hanno fatto omaggio, a nome dell'Istituto, di una medaglia d'oro artisticamente coniata dalla Regia Zecca. per opera del sig. Tailetti.

Il Consiglio d'amministrazione aveva, nell'ultima sua tornata, deliberato di assegnare medaglie di benemerenza a coloro che beneficarono ed aiutarono con l'opera loro l'istituzione.

La prima medaglia fu perciò offerta a S. M. il Re, che aveva elargita la somma di un milione per accrescere le pensioni di invalidità.

Sua Maestà gradì l'omaggio e si intrattenne affabilmente sulla provvida azione della Cassa, auspicando ai suoi progressi e ad un sempre più intenso sentimento di previdenza da parte dei lavoratori italiani.

S. M. la Regina Margherita intervenne ieri nell'aula magna del Collegio romano alla premiazione degli allievi soldati e degli operai che hanno frequentato le scuole serali militari nell'anno scolastico 1912-913, con tanto amore curate dalla locale sezione dell'Associazione nazionale per l'istruzione gratuita del soldato e del popolo.

L'Augusta Signora entrò nell'aula a braccio di S. E. il ministro della guerra, generale Spingardi, salutata da una calorosa, prolungata ovazione dell'eletto pubblico, mentre la banda dei granatieri suonava la marcia reale.

Accompagnavano S. M. la Regina, la marchesa di Villamarina, il gentiluomo di Corte, marchese Capranica del Grillo, la contessa di Salasco, l'on. Joele, il colonnello Briganti, l'on. marchese Lucifero e signora, il comm. Talpo, il sindaco, Nathan, l'assessore comunale, comm. Tonelli, il comm. Galeazzi, il duca Imbert, preside del R. liceo-ginnasio E. Q. Visconti.

Il pubblico elettissimo, contava numerose rappresentanze di autorità militari, scolastiche, ecc.

La cerimonia della premiazione si svolse genialmente, fra applausi.

S. M. la Regina Madre, dopo avere complimentato i componenti la benemerita Associazione, ossequiata dalle dame e dalle autorità, acclamata entusiasticamente dal pubblico, lasciò l'aula al braccio del ministro, generale Spingardi.

In piazza del Collegio romano si era addensata molta folla, che applaudì vivamente la Regina, che in automobile fece ritorno a Palazzo Margherita.

Cortesie internazionali. — In occasione del giubileo dell'Imperatore Guglielmo, S. E. il ministro degli affari esteri onorevole marchese Di San Giuliano, ha inviato al cancelliere dell'Impero tedesco von Bethmann Hollweg, il seguente telegramma:

« Prego Vostra Eccellenza di voler esprimere a S. M. l'Imperatore le mie rispettose felicitazioni e i miei più caldi voti e quelli del Governo italiano che sa di essere l'interprete fedele in questa occasione dei sentimenti unanimi della nazione.

« *Di San Giuliano* ».

Il signor von Bethmann Hollweg ha risposto col seguente telegramma:

« S. M l'Imperatore, mio augusto Sovrano, molto sensibile alle felicitazioni così graziose che voi avete voluto esprimere personalmente come anche a nome del Governo italiano, mi incarica di trasmettervi i suoi più sinceri ringraziamenti.

« *Bethmann Hollweg* ».

*** S. M. il Re di Romania ha conferito il gran cordone del supremo ordine di Carol al presidente del Consiglio italiano, on. Giolitti e al ministro degli affari esteri on. marchese Di San Giuliano.

Il generale Ameglio. — Iersera Roma, interprete del sentimento di tutta l'Italia, ha dato una spontanea quanto splendida attestazione di reverenza e di plauso al generale Giovanni Ameglio giunto alle ore 10,35 da Napoli, dove già era stato festeggiatissimo.

Una gran folla si accalcava alla stazione fino dalle ore 10.

Appena il treno giunse sotto la tettoia un grido immenso di: « Viva Ameglio! Viva l'Italia! » proruppe da migliaia e migliaia di petti.

Un gruppo di amici dell'Ameglio, riuscito a stento ad avvicinarsi alla vettura, dove si era affacciato commosso il generale, lo abbracciò con effusione mentre più alto ancora saliva l'entusiasmo.

Con voce forte, vibrante il generale Ameglio pronunciò poche ma sentite parole di ringraziamento. Quindi uscito a stento dalla stazione, recavasi al vicino Grand Hôtel Continental.

La folla, riunitasi dinanzi all'Hôtel, insistette freneticamente applaudendo affinchè il valoroso generale si affacciasse. E ciò avvenne poco dopo fra l'universale entusiasmo.

Fattosi un po' di silenzio il generale, da una finestra del primo piano disse:

« A nome dei prodi soldati che caddero per la gloria d'Italia, a nome delle madri dei valorosi, io vi ringrazio ancora una volta! ».

Fra immensi applausi e al canto di inni patriottici la bella e spontanea dimostrazione si sciolse.

Ai nostri prodi. — In Campidoglio, iermattina, alle ore 10 ebbe luogo la solenne cerimonia della consegna delle ricompense al valor militare, conseguite nella guerra italo-turca da militari ora in congedo, residenti in Roma.

Sulla piazza del Campidoglio suonava la banda dell' 81° fanteria; nell'aula consiliare erano le rappresentanze di tutte le armi del presidio di Roma; ciascun gruppo era composta di un ufficiale, un sottufficiale e un soldato.

I bravi giovani, oggetto della generale ammirazione, stavano al centro dell'aula.

I valletti municipali nell'artistico loro costume tenevano spiegati i gonfaloni dei rioni e quello di Roma, formando un artistico sfondo alla sala.

Numerose erano le rappresentanze delle autorità civili e militari e gli invitati pur essi numerosissimi comprese molte signore.

Alle 10 precise il sindaco entrò nell'aula e la cerimonia incominciò.

Il gen. Rainaldi pronunziò un breve discorso di circostanza rivolto ai valorosi che alta e forte tennero nella Libia la bandiera d'Italia, così concludendo:

« Ed ora, in vostra presenza, avanti all'illustre rappresentante di Roma, alle autorità ed ai convenuti tutti, ripeto, il grido fatidico della nostra forza, quel grido che tante volte abbiamo emesso insieme sui campi di battaglia: Savoia! »

Una vera ovazione coronò le belle parole del gen. Rainaldi.

Si levò poscia a parlare il sindaco Nathan che così incominciò:

« Valorosi concittadini; ascoltaste le parole del prode generale che vi accompagnò attraverso fatiche enormi, sacrifici grandi e pericoli seri. Anch'io devo esprimere in nome di Roma la mia compiacenza di vedere qui voi a riscuotere almeno un segno di gratitudine! »

Toccando poi la corda del sentimento con felici parole chiuse così il suo discorso fra grandi applausi:

« Purtroppo suona ora la nota triste in questa solennità. Non tutti son qui per ricevere la medaglia loro designata; alcuni sono rimasti laggiù. Le loro famiglie che li rappresentano avranno il ricordo del dovere compiuto. Vada ad essi, alla loro memoria il saluto di Roma; a voi il ringraziamento e la riconoscenza d'Italia ».

Ebbe quindi luogo la consegna delle medaglie che a certi momenti, specie quando si presentavano i parenti degli estinti, fu commovente.

Commoventissimo poi il momento in cui si presentarono la madre del defunto soldato Zappi, quella del caporale Bartolini, la vedova del bersagliere Romeo Bassi Lepri e il padre del tenente Pontillo.

Esaurita la consegna il sindaco disse:

« Cittadini; non dovete andar via di qui senza esprimere un voto, un saluto a quel presidio del paese che è l'esercito! ».

Tutti si levarono a gridare « Viva l'esercito! ».

Alle 11,15 la indimenticabile cerimonia ebbe termine.

⁂ Nella giornata di ieri la stessa cerimonia celebrata a Roma, nella gloria del Campidoglio, venne compiuta in parecchie altre città italiane. A Milano, Ancona, Piacenza, Parma, Arezzo, e in numerose borgate, destando ovunque il sentimento più vivo e forte per i nostri figli e fratelli costituenti la forza della patria.

S. E. Pavia. — Presso Varese, su una delle più belle vette di quella splendida salubre regione, ebbe luogo il collocamento della prima pietra della Vedetta alpina che vi sorgerà e cura di un benemerito Comitato.

Intervenne alla cerimonia, accolto festosamente, S. E. Pavia, proveniente da Milano in automobile.

Ai vari discorsi di circostaza rispose S. E. Pavia con una magnifica, calda improvvisazione, e propiziando alla nobile iniziativa che concorrerà a mettere in valore il vario e smagliante splendore delle italiche bellezze, trascinò all'entusiasmo la folla dei gitanti che lo interruppe ad ogni frase con grandi acclamazioni.

Si svolsero quindi riuscitissime gare.

Gli ascari. — L'altra notte, alle 0.35, con treno speciale, è partito per Napoli il IV battaglione degli ascari eritrei, che fu ospite gradito, per alcuni giorni, di Roma.

Malgrado l'ora tarda numeroso pubblico trovavasi alla stazione e lungo le vie percorse, dalla caserma a piazza Termini, a salutare i bravi soldati, che rispondevano commossi, agitando i berretti e gridando evviva.

⁂ Ieri, a Napoli, continuarono le feste ai bravi soldati eritrei.

Nell'atrio della caserma dell'11° bersaglieri ebbe luogo la solenne cerimonia della consegna della bandiera al IV battaglione ascari, offerta dalle dame napoletane. Intervennero tutte le autorità e numerose signore.

La bandiera reca nel centro lo stemma sabaudo ricamato.

Sulla lancia sono scolpite le date delle battaglie cui il battaglione ha partecipato.

La principessa di Cambiano pronunziò un patriottico discorso e il comandante del battaglione, tenente colonnello Solari, nel prendere in consegna la bandiera, ringraziò con elevate parole di circostanza. Infine gli ascari sfilarono di corsa dinanzi agli invitati ricevendone applausi calorosi.

Italiani all'estero. — Gli ospiti italiani, costituenti la delegazioni piemontesi a Pietroburgo, continuarono in questi ultimi due giorni ad essere oggetto della più gentile ospitalità.

L'altrieri visitarono il Museo di agricoltura a Solianoi Gorodok, rimanendone ammiratissimi ed augurando che uno simile possa sorgere in Italia.

I delegati poi si recarono alla Duma ricevuti dal presidente del gruppo russo della Unione internazionale parlamentare, Jefremhoff, dall'ambasciatore d'Italia, marchese Carlotti e dai questori del palazzo di Turchia.

Gli ospiti italiani presero posto nella tribuna diplomatica.

Il presidente della Camera, Rodzianko, avendo appreso l'arrivo dei delegati, durante la seduta salì, accompagnato da parecchi deputati, nella tribuna diplomatica, dove Jermoloff e l'ambasciatore Carlotti gli presentarono i delegati.

Gli italiani scesero col presidente Rodzianko nella sala di Caterina, ove vennero salutati con applausi fragorosi e grida entusiastiche di: « Viva l'Italia! ».

Gli ospiti si mostrarono profondamente commossi.

Dopo avere visitato l'interno del palazzo di Tauride, gli ospiti, in seguito ad invito rivolto dal presidente Rodzianko, passarono, accompagnati da 200 deputati, nel suo Gabinetto, ove venne loro offerto un rinfresco

Vi furono discorsi inspirati a cordialissima fraternità accolti da grida di « Viva Italia », alle quali gli ospiti rispondevano « Viva la Russia ».

Dopo apposti i loro nomi nel registro dei visitatori eminenti, i delegati italiani sono stati fotografati insieme con i deputati della Duma.

I delegati italiani, intervistati, dichiararono che il ricevimento alla Duma è stato uno dei più bei momenti della loro visita a Pietroburgo.

Verso sera visitarono l'Agenzia telegrafica e l'Yacht-club imperial, festeggiatissimi.

Nella giornata di ieri assistettero ad una messa solenne nella cattedrale di Isaai, visitarono il Museo di Alessandro III e parteciparono ad una colazione offerta in loro onore dall'industriale Nobel Emanuele.

Vi furono brindisi cordialissimi. Nel pomeriggio visitarono il giardino botanico e la scuola municipale « Pietro Legrand ». Assistettero poscia ad una rappresentazione alla Casa del popolo « Nicola II », salutati da acclamazioni, dalla marcia reale e da grida di « Viva l'Italia! ».

La serata fu oltremodo geniale, espressiva.

⁂ L'altro giorno, a Vienna, S. E. l'ambasciatore d'Italia duca Avarna ha ricevuto a mezzogiorno i componenti la squadra nazionale italiana giunta a Vienna per partecipare alle gare di foot-ball ed ha loro offerto una colazione.

Ieri, alle 17, incominciarono le gare.

Una grande folla di spettatori si è interessata al match con viva attenzione ed ha applaudito calorosamente il magnifico giuoco degli italiani.

Prima che il match cominciasse, il capitano della squadra austriaca ha consegnato alla squadra italiana lo stendardo dell'Associazione austriaca di foot-ball.

Al Municipio ebbe luogo un ricevimento in onore degli ospiti italiani riuscito cordialissimo.

Marina militare. — Il R. incrociatore corazzato *Amalfi* è giunto stamane a Gibilterra.

Marina mercantile. — Il *Lazio* della N. G. I., è partito da New York per Napoli e Genova. - Il *Verona*, id., giunto a New York. — Il *Mendoza* del Lloyd italiano è giunto a New York. — Il *Tommaso di Savoja* del Lloyd Sabaudo ha transitato da Gibilterra per Rio de Janeiro e Buenos Aires. — Il *Principe di Udine*, id., è partito da Buenos Aires per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BELGRADO, 14. — Il *Pravda* dice che nella risposta di Re Pietro al telegramma dello Czar Nicola è contenuta una riserva e cioè che la Serbia non può rinunziare alla riva destra del Vardar.

WASHINGTON, 14. — Il Governo ha presentato al Congresso, con

speciale raccomandazione del presidente Wilson, una proposta di indennità di seimila dollari pel linciaggio di un suddito italiano a Tampa.

ALHUCEMAS, 14. — L'incrociatore *Reina Regente* ha bombardato la carcassa della cannoniera *General Concha*, uccidendo diciannove indigeni e ferendone gran numero mentre essi saccheggiavano la nave.

I marinai fatti prigionieri appartenevano all'equipaggio del *Generale Concha*. Essi hanno scritto che sono ben trattati e chiedono di essere prontamente riscattati. I prigionieri sono in numero di 11. Parecchi sono feriti.

Indigeni sono venuti ad Albucemas a chiedere abiti e biancheria per i prigionieri.

MADRID, 14. — Il Gabinetto è stato così costituito: Presidenza del Consiglio, Romanones; interni, Alba; affari esteri, Lopez Nunez; finanze, Inclan; guerra, generale Luque; marina, Gimeno; lavori pubblici, Gasset; istruzione, Borbolla e giustizia, Ruiz Gimènez, sindaco di Madrid.

LONDRA, 14. — Il *Times* riceve da Atene: La Grecia dirigerà alla Bulgaria una comunicazione identica a quella diretta alla Serbia, chiedendo la cessazione della concentrazione delle truppe bulgare e proponendo la riduzione delle forze militari degli alleati.

COSTANTINOPOLI, 14. — L'identità di Chewki, arrestato nella casa di via del Pireo, non è ancora stabilita. Nessuno dei tre arrestati è rimasto ferito.

SOFIA, 13. — I rappresentanti delle grandi potenze consegneranno oggi al nuovo Governo, la cui costituzione è considerata imminente una Nota in cui viene raccomandata una smobilizzazione parziale per facilitare la soluzione del conflitto serbo-bulgaro.

COSTANTINOPOLI, 14. — Il luogotenente Hilmy, ufficiale di ordinanza di Djemal bey, che è rimasto ferito ieri al ventre e che ha avuto l'intestino perforato, è morto stanotte.

I medici turchi si sono opposti a che il dott. Lacombe gli facesse una operazione.

Nei circoli ministeriali non si teme affatto una rivoluzione, ma si ammette la possibilità di nuovi attentati.

BERLINO, 14. — *Reichstag.* — In occasione della ricorrenza del giubileo dell'Imperatore Guglielmo II, il presidente Kaempf pronunciò un discorso, nel quale disse:

L'Imperatore ha impiegato i più potenti strumenti di guerra non per acquistare la gloria delle armi, ma per conservare la pace nel mondo.

Noi abbiamo fermissima fiducia che l'Imperatore sarà sempre il Sovrano della pace e che non si trarrà la spada altro che per conservare la pace nel mondo e difendere le condizioni vitali per il popolo tedesco.

Con questa concezione dei suoi doveri di Sovrano l'Imperatore ha inspirato in tutto il popolo un sentimento di venerazione e di amore verso di lui (Vive acclamazioni).

Il presidente termina il suo discorso con un urrà all'Imperatore, urrà cui si uniscono i deputati e le tribune fra vivo entusiasmo.

Quindi la seduta è tolta e rinviata a martedì.

MADRID, 14. — La *Gaceta* pubblica un decreto che aggiorna *sine die* i lavori parlamentari.

COSTANTINOPOLI, 14. — Secondo successive informazioni, il tenente di marina Chewki aveva preso in affitto una camera in una casa situata in via Mirmohed una diecina di giorni prima dell'attentato.

Il capitano Kiazim e il tenente Mehmed Alì si erano recati da lui il giorno prima del delitto.

Le armi, le munizioni, i viveri, gli oggetti di medicatura trovati nella casa dimostrano che essi erano pronti a sostenere un assedio.

Tepal Tewfik ha dato i nomi degli istigatori dell'attentato, Zia e Abdurrahman non furono ancora potuti arrestare.

Si dice che gli assassini saranno giudicati sommariamente e impiccati.

PARIGI, 12. — Il *Temps* ha da Pietroburgo: Le risposte del Re Ferdinando e del Re Pietro essendo giudicate soddisfacenti, il ministro degli esteri Sazonoff ha convocato i primi ministri balcanici a Pietroburgo.

VIENNA, 14. — Il *Correspondenz Bureau* riceve da Belgrado:

Si ha da buona fonte che il Governo serbo, con una nota ai rappresentanti serbi presso le potenze, ha richiamato la loro attenzione sul fatto che la migliore soluzione delle questioni territoriali sarebbe la creazione di un condominio, perchè tutto il territorio fu dalla Turchia ceduto agli alleati in comune.

Soltanto se non si addivenisse ad alcun accordo sull'attribuzione delle diverse parti di territorio conquistato, dovrebbe farsi luogo alla mediazione arbitrale, senza tenere in considerazione il trattato serbo-bulgaro, che perdette la sua forza di obbligatorietà in seguito alle molteplici modificazioni da parte della Bulgaria.

BELGRADO, 14. — Il principe Nicola di Grecia giungerà qui stasera e si tratterrà tre ore, ospite del Re, poscia proseguirà per Vienna.

Si dice che il principe sia incaricato di una missione speciale, che deve compiere a Belgrado e a Pietroburgo.

BUDAPEST, 14. — Stasera si sono riuniti i membri del partito di Kossuth e del partito Yusth, nonchè i deputati dell'indipendenza non ascritti ad alcun partito.

Si è trattato dello scioglimento di questi partiti e della costituzione di un unico partito sotto la denominazione di « Partito unificato della indipendenza e del 1848 ».

COSTANTINOPOLI, 14. — La polizia ha circondato, alle 10,30 della sera, nel quartiere di Dinan Yo'ou, a Stambul, una casa nella quale si trovavano uno o due degli individui incolpati dell'assassinio di Mahmud Chefket pascià.

BELGRADO, 14. — Il Principe Nicola di Grecia e la Principessa sono arrivati alle 6,30 di stasera e sono stati ricevuti alla stazione dal presidente del Consiglio, Pasic. Essi ripartiranno alle 10,40, per la Russia, coll'*Orient Express.*

BUDAPEST, 14. — Il nuovo partito dell'indipendenza ha eletto presidenti Kossuth e Justh, e presidente gerente degli affari il conte Michele Karolyi.

BELGRADO, 15. — Il principe Nicola di Grecia giunto ieri sera, è stato ricevuto dal Re Pietro al palazzo reale ed è ripartito alle ore 11 per continuare il suo viaggio.

COSTANTINOPOLI, 15. — Il principe Jussuf Izzedine, erede presuntivo, ha fatto una visita al gran visir e alla Porta.

La famiglia di Damad Salih pascià ha fatto un passo presso il Sultano a favore di Damad.

Il Sultano ha risposto che non può intervenire e deve lasciare che la giustizia faccia il suo corso.

Si assicura che il generale Izzet pascià sarà nominato ministro della guerra e che Mahmud pascià sarà nominato ministro della marina.

Nei circoli bene informati si dichiara che la Corte marziale continua rapidamente la sua inchiesta e pronuncierà prossimamente la condanna capitale contro i principali accusati, i quali verranno immediatamente giustiziati.

Continuano gli arresti. Si assicura nei circoli bene informati che tutte le persone implicate nel complotto sono state arrestate così che il timore di altri attentati è scomparso.

BUCAREST, 15. — L'organo ufficioso *Politika* smentisce la voce che il Governo abbia intenzione di mobilizzare tre corpi d'armata.

Le Commissioni rumene e bulgare si riuniranno a Silistria mercoledì o giovedì prossimo.

ALHUCEMAS, 15. — Mediante l'intervento di un capo devoto alla Spagna si è ottenuto che i prigionieri fatti a bordo della cannoniera *General Concha* fossero riuniti nella medesima casa.

Nuove lettere dei prigionieri confermano che sono bene trattati.

BERLINO, 15. — Oggi ricorre il 25° anniversario dell'avvento al trono dell'Imperatore Guglielmo, ma ricorrendo anche l'anniversario della morte dell'Imperatore Federico, le feste propriamente dette del giubileo cominceranno domani.

Oggi nelle principali chiese di Berlino e Potsdam sono state celebrate cerimonie religiose.

Le feste del giubileo assumeranno il carattere di un avvenimento puramente tedesco.

La partecipazione del corpo diplomatico alle principali cerimonie è ridotta al minimo. I capi delle Missioni colle loro signore sono i soli invitati.

Stamane nella chiesa della guarnigione di Potsdam ha avuto luogo un servizio funebre in memoria dell'Imperatore Federico.

Assistevano l'Imperatore e l'Imperatrice, il principe e la principessa di Cumberland, la maggior parte dei figli, il fratello e le sorelle dell'Imperatore, il ministro della guerra, il capo dello stato maggiore generale von Moltke.

L'argomento sul quale si è intrattenuto a parlare il predicatore ed i canti che sono stati eseguiti erano stati scelti dallo stesso Imperatore.

Dopo la cerimonia l'Imperatore e l'Imperatrice col seguito si sono recati al mausoleo di Potsdam per deporre corone sulla tomba dell'Imperatore Federico.

Di ritorno al nuovo Palazzo l'Imperatore ha ricevuto una deputazione di ex soldati che appartennero alla seconda compagnia del 1° reggimento della guardia a piedi che l'Imperatore comandò dal 1877 al 1880. L'Imperatore ha stretto la mano ad ogni membro della deputazione ed ha conversato a lungo con essi.

COSTANTINOPOLI, 15. — La polizia ha sfondato iersera la porta della casa circondata nel quartiere di Stambul. Le persone rifugiatevisi però sono fuggite per un porta nascosta.

L'ex ministro dell'interno Deniche è stato espulso.

Sono state trovate cartucce nella casa assediata in via del Pireo a Pera.

SOFIA, 15. — Il Re ha ricevuto in udienza di congedo l'ex presidente del Consiglio Ghescioff e gli ha consegnato le insegne dell'Ordine dei SS. Cirillo e Metodio, che è la più alta onorificenza bulgara, per gli eminenti servizi da lui resi al paese.

L'esarca bulgaro e Ghescioff sono i soli bulgari insigniti di questo ordine.

BERLINO, 15. — Tutti i giornali consacrano il loro articolo di fondo al giubileo dell'Imperatore Guglielmo. La prima pagina di quasi tutti i giornali contiene un ritratto dell'Imperatore in quadrato tra fregi decorativi.

Parecchi giornali pubblicano supplementi speciali illustrati nei quali reputati scrittori rendono omaggio all'opera svolta dall'Imperatore.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* riproduce un ritratto dell'Imperatore tra foglie di quercia e rivolge a S. M. le sue felicitazioni e i suoi auguri.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

15 giugno 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50,60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	765 9
Termometro centigrado al nord	27.2
Tensione del vapore, in mm.	6.70
Umidità relativa, in centesimi	25
Vento, direzione	N
Velocità in km.	4
Stato del cielo	1/4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	28.3
Temperatura minima, id.	18.8
Pioggia in mm.	—

15 giugno 1913.

In Europa: pressione massima di 773 sulla Germania e Boemia, minima di 762 sulla Russia centrale e sul Golfo di Guascogna.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora salito fino a 6 mill. sulle Puglie, temperatura aumentata sulle isole, ancora generalmente diminuita altrove; qualche vento forte tra nord e levante in Val Padana, Toscana, Umbria, Capitanata e Basilicata: qualche pioggerella sul Veneto e Marche.

Barometro: massimo a 769 in Val Padana, minimo a 764 in Sardegna.

Probabilità: venti tra nord e levante, moderati qua e là forti sull'alto Adriatico e alto Tirreno con mare mosso od agitato, deboli o moderati altrove; cielo sereno o poco nuvoloso in Val Padana, generalmente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 giugno 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	mosso	26 9	22 1
Sanremo	—	—	—	—
Genova	1/4 coperto	calmo	29 6	20 8
Spezia	1/2 coperto	calmo	27 2	15 8
Cuneo	1/2 coperto	—	27 0	15 7
Torino	3/4 coperto	—	25 8	15 5
Alessandria	—	—	—	—
Novara	—		—	—
Domodossola	3/4 coperto	—	22 0	17 2
Pavia	3/4 coperto	—	29 3	14 8
Milano	coperto		31 2	17 3
Como	—	—	—	—
Sondrio		—	—	—
Bergamo	coperto		27 0	18 0
Brescia	coperto	—	28 0	17 7
Cremona	coperto	—	30 4	16 0
Mantova	sereno		26 8	16 0
Verona	3/4 coperto	—	27 6	18 1
Belluno	coperto	—	24 5	13 9
Udine	coperto	—	24 5	15 0
Treviso	coperto	—	35 9	15 5
Vicenza	coperto		26 1	16 9
Venezia	coperto	calmo	24 9	16 6
Padova	coperto	—	24 5	16 4
Rovigo	coperto	—	27 5	15 5
Piacenza	coperto	—	26 7	12 8
Parma	3/4 coperto	—	27 7	13 4
Reggio Emilia	coperto	—	26 8	13 6
Modena	1/4 coperto	—	25 5	13 2
Ferrara	coperto	—	25 2	14 5
Bologna	sereno		24 8	17 4
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	23 6	14 0
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	24 0	13 5
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	28 0	18 1
Urbino	sereno		26 0	13 1
Macerata	1/4 coperto		22 6	15 5
Ascoli Piceno	sereno	—	25 2	15 4
Perugia	sereno	—	22 5	14 4
Camerino	sereno	—	21 2	12 0
Lucca	sereno	—	29 9	16 6
Pisa	nebbioso		30 2	18 2
Livorno	1/2 coperto	molto agit.	30 0	17 2
Firenze	sereno	—	28 0	15 4
Arezzo	1/2 coperto		26 4	15 6
Siena	1/4 coperto		25 6	17 3
Grosseto	1/4 coperto		30 4	17 4
Roma	1/2 coperto	—	30 6	18 8
Teramo	sereno		24 6	13 4
Chieti	sereno		23 0	13 0
Aquila	sereno		24 2	11 2
Agnone	sereno		21 1	10 2
Foggia	sereno	—	26 0	19 8
Bari	sereno	agitato	24 2	20 0
Lecce			—	—
Caserta	sereno		30 0	18 4
Napoli	sereno	calmo	28 3	18 0
Benevento	1/4 coperto		29 5	12 4
Avellino	1/4 coperto		25 0	14 0
Mileto	3/4 coperto		27 9	16 7
Potenza	1/4 coperto		21 0	11 9
Cosenza	sereno		29 0	18 0
Tiriolo	sereno	—	28 6	7 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	23 8	20 0
Palermo	sereno	calmo	25 8	17 0
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	24 5	17 5
Caltanissetta	sereno	—	29 0	19 0
Messina	1/4 coperto	calmo	27 0	20 8
Catania	sereno	calmo	25 8	20 4
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	11 0
Sassari	3/4 coperto	—	28 0	19 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*